



Sarroch, 26/09/2013
Prot. Dire/213



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2013 – 0022628 del 04/10/2013

versalis

Stabilimento di Sarroch

SS 195 Km18.8

09018 Sarroch (CA) - Italia

Tel. centralino + 39 07090901

stabilimento.sarroch@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. centralino: +39 02 5201

www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
(RACCOMANDATA A/R)
dva@minambiente.it
aia@PEC.minambiente.it



D.C. ISPRA

Protocollo.ispra@legalmail.it

P.C. ARPAS

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: AIA DEC-DVA-2012-0000333 Stabilimento versalis di Sarroch – Integrazione documentale istanza di modifica non sostanziale presentata con nota Prot.Dire 191 del 08/08/2013.(ID 118/611)

Il sottoscritto Battista Grosso, Direttore dello stabilimento di Sarroch, in qualità di Gestore,


in riferimento:

- all'istanza di modifica non sostanziale presentata in data 08/08/2013 con nota Prot.Dire/191 per:
 - la proroga della scadenza fissata al punto 10.4.1 pag. 82 del PIC dal 18/08/2013 al 20/11/2013 relativamente al VLE del parametro NO_x ai camini E2, E3, E7 e E9;
- alla comunicazione inviata da codesto Ministero in data 09/09/2013 (Vs rif. DVA-2013-0020522) con la quale:
 - si comunica l'avvio del procedimento per l'esame della modifica non sostanziale (ID118/611);
 - si invita il Gestore ad integrare l'istanza di modifica presentata con documentazione che illustri in maniera più dettagliata il progetto e le problematiche incontrate nell'attuare il completamento;

trasmette in allegato la documentazione richiesta.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si rendesse necessario, porgiamo distinti saluti

versalis
Stabilimento di Sarroch
Direzione di Stabilimento
Il Direttore
Battista Grosso



Allegati:

- Contratto d'acquisto con relativa specifica;
- Report iter di gara;
- Modalità di esecuzione degli interventi di sostituzione bruciatori

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia

Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00

Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821

Part. IVA IT 01768800748

R.E.A. Milano n. 1351279

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di Eni S.p.A.

Società con socio unico



Spettabile
JOHN ZINK INT. LUXEMBOURG SARL
B.P. 83 ZONE INDUSTRIELLE
RIEDGEN
L-3401 DUDELANGE
LUSSEMBURGO

PROTOCOLLO Nr. 135 DATA 29/7/13

Codice Fornitore: 140422

Numero: 3500030661 del 11.07.2013 Buyer: FABRIZIO MASCIA

INDICE

- 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
- 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA BENI - ELENCO VOCI E RELATIVA QUOTAZIONE
- 3 REQUISITI SPECIFICI
- 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
- 5 DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA'
- 6 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
- 7 SUBAPPALTO
- 8 PAGAMENTI
- 9 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
- 10 INVARIABILITA' PREZZI E TARIFFE
- 11 PENALI
- 12 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
- 13 ONERI DEL COMMITTENTE
- 14 ONERI DEL FORNITORE
- 15 COMUNICAZIONI
- 16 GESTORE DEL CONTRATTO
- 17 RESPONSABILITA' DELLE PARTI
- 18 ASSICURAZIONI
- 19 GARANZIE
- 20 TERMINI DI CONSEGNA
- 21 RESA
- 22 GESTIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO
- 23 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FORNITORE
- 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 25 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

Oggetto: Fornitura Bruciatori start up
SITO: STABILIMENTO VERSALIS Sarroch (Ca)

Con riferimento alla Vs. offerta Nr. 201102-18249-A del 03 Luglio 2013, Vi assegniamo il CONTRATTO in oggetto alle condizioni ed in base ai termini di seguito riportati.

Il CONTRATTO si intende stipulato tra le seguenti PARTI, denominate "COMMITTENTE" e "FORNITORE".

COMMITTENTE:

Versalis S.p.A., qui rappresentata da Eni S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei 1, capitale sociale 4.005.358.876,00 i.v., iscritta al registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588, Partita IVA 00905811006, iscritta al R.E.A. di Roma aln. 756453.

e

FORNITORE:

JOHN ZINK INT. LUXEMBOURG SARL con sede legale in B.P. 83 ZONE INDUSTRIELLE RIEDGEN 3401 DUDELANGE Lussemburgo

Si precisa che quanto riportato nel CONTRATTO costituisce l'assieme degli accordi convenuti tra le PARTI ed annulla e sostituisce qualsiasi altro documento, accordo, negoziato, corrispondenza, impegno esplicito o implicito, scritto o verbale, precedentemente prodotto.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del CONTRATTO è l'esecuzione da parte del FORNITORE della fornitura di Fornitura Bruciatori start up VE Sarroch, meglio descritta nella Specifica Tecnica (ove applicabile) e secondo le modalità previste nel CONTRATTO.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA BENI - ELENCO VOCI E RELATIVA QUOTAZIONE

Condizioni di pagamento: 30 giorni Data Fattura (D.F.)

Incoterms: EXW - Lussemburgo



Pos.	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
10	BRUCIATORE COMPLETO DI QUADRO 952-F2	000000065900010503	BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore posizione
	6	PZ	9.687,36 EUR / 1 PZ	58.124,17 EUR

Destinatario: GHIANI

Punto di Scarico: MAGASAR

BRUCIATORE LOW NOx PER IL FORNO 952-F2 COMPRESO DI PANNELLO LOCALE.SPECIFICA: UTL0113MP

Pos.	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
20	BRUCIATORE COMPLETO DI QUADRO 952-F1	000000065900010504	BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore posizione
	6	PZ	9.687,36 EUR / 1 PZ	58.124,17 EUR

Destinatario: GHIANI

Punto di Scarico: MAGASAR

BRUCIATORE LOW NOx PER IL FORNO 952-F1 COMPRESO DI PANNELLO LOCALE. SPECIFICA: UTL0113MP



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

Pos.	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
30	BRUCIATORE COMPLETO DI QUADRO 950-F2	000000065900010505	BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore posizione
	4	PZ	10.456,04 EUR / 1 PZ	41.824,17 EUR

Destinatario: GHIANI

Punto di Scarico: MAGASAR

BRUCIATORE LOW NOx PER IL FORNO 950-F2 COMPRESO DI PANNELLO LOCALE. SPECIFICA:
UTL0113MP

Pos.	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
40	BRUCIATORE COMPLETO DI QUADRO 950-F1	000000065900010506	BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore posizione
	4	PZ	10.456,04 EUR / 1 PZ	41.824,17 EUR

Destinatario: GHIANI

Punto di Scarico: MAGASAR

BRUCIATORE LOW NOx PER IL FORNO 950-F1 COMPRESO DI PANNELLO LOCALE. SPECIFICA:
UTL0113MP



Pos.	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
50	BRUCIATORE COMPLETO DI QUADRO 950-F3	000000065900010507	BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore posizione
	4	PZ	10.456,04 EUR / 1 PZ	41.824,17 EUR

Destinatario: GHIANI

Punto di Scarico: MAGASAR

BRUCIATORE LOW NOx PER IL FORNO 950-F3 COMPRESO DI PANNELLO LOCALE. SPECIFICA:
UTL0113MP

Pos.	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
60	BRUCIATORE COMPLETO DI QUADRO 955-HF901	000000065900010508	BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore posizione
	7	PZ	9.867,74 EUR / 1 PZ	69.074,17 EUR

Destinatario: GHIANI

Punto di Scarico: MAGASAR

BRUCIATORE LOW NOx PER IL FORNO 955-HF901 COMPRESO DI PANNELLO LOCALE.SPECIFICA:



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

UTL0113MP

Pos.	Descrizione
70	Prestazione precomm,comm,start- up

Riga	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
10	Servizio tecnici		BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	Da 15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore Riga
	1	UR	1.290,00 EUR / 1 UR	1.290,00 EUR

Servizio giornaliero tecnici erogato durante le 8 ore di lavoro dal Lunedì al Venerdì. Ai fini della consuntivazione dei LAVORI saranno contabilizzate le prestazioni effettivamente realizzate

Riga	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
20	Prestazione straordinaria tecnici		BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	Da 15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore Riga
	1	H	200,00 EUR / 1 H	200,00 EUR

Prestazione straordinaria tecnici - Servizio erogato durante i servizi straordinari e prefestivi. Ai fini della consuntivazione dei LAVORI saranno contabilizzate le prestazioni effettivamente realizzate.

**CONTRATTO CHIUSO**

Numero: 3500030661

Riga	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
30	MASSIMALE VITTO E ALLOGGIO		BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	Da 15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore Riga
	1	CAD	150,00 EUR / 1 CAD	150,00 EUR

MASSIMALE VITTO E ALLOGGIO PER PERSONA - I costi di Vitto e Alloggio saranno riconosciuti dietro presentazione fattura con la maggiorazione del + 5% entro il limite di 150,00 euro/g di massimale

Riga	Descrizione	Codice Mat./Prest.	Gruppo Merce Eni	Data Consegna/ Inizio Servizio
40	MASSIMALE VIAGGIO A/R		BB04AD11 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INCENERITORI/HEATE R/TORCE	Da 15.10.2013
	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Valore Riga
	1	CAD	500,00 EUR / 1 CAD	500,00 EUR

MASSIMALE VIAGGIO A/R PER PERSONA inclusivi di ore viaggio, aereo, nave, noleggio auto e taxi - I costi di Viaggio A/R saranno riconosciuti dietro presentazione fattura con la maggiorazione del + 5% entro il limite di 500,00 euro (mezzi vari) di massimale

3. REQUISITI SPECIFICI**Imballo**

L'imballo si intende compreso nel corrispettivo indicato all'Art. "Descrizione della Fornitura Beni. Elenco voci e relativa quotazione".

Certificazioni e dichiarazioni

Tutti i BENI ordinati a fronte del CONTRATTO saranno forniti dal FORNITORE con i contrassegni previsti dalle norme stesse e, su esplicita richiesta del COMMITTENTE, saranno accompagnati gratuitamente da



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

certificazione di conformità che ne identifichi le caratteristiche.

Direttive e norme CE

I materiali elettrici oggetto della fornitura dovranno essere marcati CE ed accompagnati dalla dichiarazione/documentazione di conformità alle normative ATEX.

4. EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il CONTRATTO avrà efficacia dalla data emissione ordine ed avrà termine alla data di accettazione da parte del COMMITTENTE della FORNITURA, fatto salvo gli obblighi contrattuali richiesti al FORNITORE relativamente alle garanzie tecniche e commerciali.

5. DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA'

Con riferimento all'Art. "Documenti contrattuali e priorità" delle Condizioni Generali, il CONTRATTO è composto dai seguenti documenti, con il seguente ordine di priorità:

- CONTRATTO e il "Modulo di Accettazione"
- Condizioni Generali
- DEVIAZIONI DALLE CONDIZIONI GENERALI : Le Condizioni Generali di Fornitura sono accettate dal FORNITORE, con le sole eccezioni contenute nel documento " DEVIAZIONI DALLE CONDIZIONI GENERALI rdo 30027776" che è parte integrante del presente CONTRATTO.
- Specifica Tecnica Specifica Tecnica UTL0113MP + allegati e modulo Atex
- Allegato "E" - Requisiti HSE-R (Health, Safety, Environment, and Radiation Protection) (ove applicabile) inclusivo di:
 - * DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (ove applicabile)
 - * PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile)
 - * Allegato 2 - Costi Interferenziali della Sicurezza

6. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

Ad integrazione dell'Art. "Definizioni e Interpretazioni" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

- * COMMITTENTE ai fini dei profili HSE indica il Direttore pro-tempore dello Stabilimento Versalis di Sarroch.
- * Specifica Tecnica indica la seguente documentazione : Allegato UTL0113MP.
- * Documentazione tecnica del FORNITORE approvata dal COMMITTENTE indica la seguente documentazione: offerta tecnica HEATER 950-F1/F2/F3, 952-F1/F2 & HF-901

7. SUBAPPALTO

Non è prevista l'esecuzione di attività e servizi da affidarsi in subappalto.

8. PAGAMENTI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. "Pagamenti" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono che per la fornitura dei BENI il COMMITTENTE pagherà il corrispettivo indicato all'Art. "Descrizione della Fornitura Beni. Elenco voci e relativa quotazione".

- I pagamenti saranno effettuati a 30 gg data fattura.
- La maggiorazione del tasso di interesse è pari al 3,5%.

9. MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. "Modalità di pagamento e fatturazione" e all'Art. "Garanzie assicurative e bancarie" delle Condizioni Generali, il FORNITORE emetterà le fatture secondo le modalità di seguito indicate:

- Prima Fattura pari al 20% del Valore Economico totale del CONTRATTO, da emettersi a seguito di accettazione integrale e senza riserva alcuna del CONTRATTO stesso da parte del FORNITORE. Il pagamento della fattura sarà subordinato al rilascio di garanzia bancaria/assicurativa di pari importo valida fino alla data di consegna materiali.
- Seconda Fattura pari al 20% del Valore Economico totale del CONTRATTO, da emettersi a seguito ricevimento materiali in officina del FORNITORE. Il pagamento della fattura sarà subordinato al rilascio di garanzia bancaria/assicurativa di pari importo valida fino alla data di consegna materiali.
- Terza Fattura pari al 55% del Valore Economico totale del CONTRATTO, da emettersi alla consegna in SITO ed accettazione dei BENI da parte del COMMITTENTE.
- Quarta Fattura pari al 5% del Valore Economico totale del CONTRATTO, da emettersi alla consegna di tutta la documentazione tecnica e/o certificazioni richiesti in Specifica Tecnica e/o nel CONTRATTO.

Con riferimento all'Art. "Modalità di pagamento e fatturazione" delle Condizioni Generali le fatture in originale dovranno essere intestate a:

- Versalis S.p.A.
- C.F. 03823300821
- P.I. 01768800748

avendo cura di specificare:

- a) Nr. CONTRATTO
- b) SITO presso il quale è avvenuta la prestazione/fornitura
- c) GESTORE DEL CONTRATTO



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

Le fatture, elaborate in formato "pdf", dovranno essere inviate al seguente indirizzo, inserendo nell'oggetto dell'e-mail il CodicePE01-S00883:

FATTURE.FORNITORI.Mbx@eni.com

Solo nel caso di impossibilità di utilizzo della suddetta modalità di invio le fatture saranno inviate rispettando, ove possibile, il seguente ordine di preferenza:

1) A mezzo fax al numero: +39 02 52028482

2) A mezzo posta al seguente indirizzo:

eni S.p.A.
Via dell'Unione Europea, 3
20097 SAN DONATO MILANESE

10. INVARIABILITA' PREZZI E TARIFFE

I prezzi previsti nel CONTRATTO sono invariabili per tutta la durata dello stesso.

11. PENALI

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. "Penali" delle Condizioni Generali, il COMMITTENTE applicherà la penale per ritardata consegna.

La penale per il mancato rispetto dei termini di consegna riportati all'Art. "Termini di Consegna", sarà applicata nel seguente modo:

- per un'intera settimana di ritardo, sulle date risultanti dai termini di consegna di cui sopra, indicati in ogni documento inoltrato al FORNITORE dall'Unità di Magazzino del COMMITTENTE, sarà applicata una penale pari al 1% (unopercento) dell'ammontare dell'importo globale della FORNITURA concernente tale documento;
- il ritardo per più settimane comporterà l'applicazione di una corrispondente penale massima che non potrà superare il 5% (cinquepercento) dell'ammontare globale della FORNITURA a fronte dello stesso documento.

12. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Con riferimento all'Art. "Salute, Sicurezza e Ambiente" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono quanto segue:

Ad integrazione di quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si precisa che, con riferimento alla "Scheda di identificazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione dell'Appaltatore", nei prezzi contrattuali si intendono inclusi tutti i costi della sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, ad eccezione di quelli inerenti alle seguenti precauzioni, sempre che le stesse non siano quantificabili a priori mediante la semplice analisi del DUVRI:

- apprestamenti, quali ponteggi e trabattelli, eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo il



rischio da interferenze(rimangono, pertanto, esclusi i costi afferenti ad analoghi apprestamenti necessari per l'esecuzione dei servizi secondo le norme di buona tecnica);

- eventuali impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (se non disponibili quelli già presenti presso il luogo di lavoro del COMMITTENTE);
- ulteriori misure di prevenzione e protezione, regolate da procedure appositamente emesse per specifici interventi (p.es.: uso di autorespiratori, attività di assistenza per SERVIZI in spazi confinati, ecc);
- eventuali inoperosità di personale del FORNITORE, conseguente a revisione dei programmi di lavoro, scaturita da ulteriori azioni di coordinamento tra COMMITTENTE e FORNITORE e finalizzata all'eliminazione di interferenze non prevedibili in sede di pianificazione dell'intervento.

Questi saranno remunerati in accordo agli specifici prezzi, parte integrante del CONTRATTO, ed ai relativi coefficienti di adeguamento pattuiti tra le PARTI.

Costi del lavoro

Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali, il FORNITORE dichiara di avere incluso nei prezzi pattuiti anche tutti gli oneri salariali, contrattuali, contributivi ed assicurativi stabiliti dalla normativa in vigore, delle tasse, spese generali ed utili d'impresa, degli oneri ed obblighi previsti nel CONTRATTO, di costi di eventuali rimborsi di spese, tempo di viaggio e trasferimento del personale, di mezzi d'opera e attrezzature necessari per la realizzazione delle opere finite a regola d'arte, oneri relativi all'attrezzatura personale ed agli indumenti di lavoro e di sicurezza.

13. ONERI DEL COMMITTENTE

Non sono previste integrazioni dell'Art. "Obblighi e Oneri del Committente" delle Condizioni Generali.

14. ONERI DEL FORNITORE

Non sono previste integrazioni dell'Art. "Obblighi e Oneri del Fornitore" delle Condizioni Generali.

15. COMUNICAZIONI

Con riferimento all'Art. "Comunicazioni" delle Condizioni Generali, le PARTI stabiliscono che tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate a:

- FORNITORE

JOHN ZINK INT. LUXEMBOURG SARL - Ing. Alberto Orazio Baldelli Tel.340.7917.996

- COMMITTENTE

Unità UTL/SH Tel. 070/9090.215

16. GESTORE DEL CONTRATTO

Con riferimento all'Art. "Gestore del Contratto" delle Condizioni Generali, l'Unità del COMMITTENTE preposta alla gestione del CONTRATTO è UTL/SH del sito.



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

17. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Non sono previste integrazioni dell'Art. "Responsabilità delle Parti" delle Condizioni Generali.

18. ASSICURAZIONI

Non sono previste integrazioni dell'Art. "Assicurazioni" delle Condizioni Generali.

19. GARANZIE

Non sono previste integrazioni dell'Art. "Garanzie tecniche" delle Condizioni Generali.

20. TERMINI DI CONSEGNA

La data di consegna dei BENI sarà quella indicata all'Art. "Descrizione della Fornitura Beni. Elenco voci e relativa quotazione".

Non sono ammesse consegne globali inferiori alle quantità ordinate.

21. RESA

La resa sarà EXW (Incoterms 2010) - EX WORKS (Franco fabbrica JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG SARL-Zone Industrielle Riedgen -Boîte Postale 83 -L - 3401-DUDELANGE.

SPEDIZIONE DELLA MERCE:

Con il massimo anticipo comunicherete dimensioni e peso lordo all'unità "Logistica" (Sig. Giuseppe Grizzetti tel. 02.520.32428, fax02.520.52073, mail giuseppe.grizzetti@versalis.eni.com, oppure sig.ra Galluccio, tel 02 520 42 682, fax 02 520 42 892, mail mina.galluccio@versalis.eni.com), che Vi darà opportune disposizioni per la spedizione nello stabilimento:

versalis S.p.A.

- S.S.Sulcitana 195 (Km. 18,8) - 09018 SARROCH (CA)

22. GESTIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO

Non è prevista l'attivazione e la gestione del rapporto contrattuale in via telematica.

23. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FORNITORE

Non sono previste integrazioni alla "Documentazione Tecnica del Fornitore" di cui al CONTRATTO.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. "Risoluzione del CONTRATTO" delle Condizioni Generali, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei casi in cui il FORNITORE si renda inadempiente delle obbligazioni previste nei seguenti Articoli del CONTRATTO:

- "SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE";

- "ASSICURAZIONI".

25. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

Con riferimento all'Art. "Accettazione del Contratto" delle Condizioni Generali, l'accettazione, in formato cartaceo e in originale, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Servizi di Approvvigionamento Attività Industriali -Unità Approvvigionamento del sito di Sarroch
TEL. +39 070/9090.360 FAX. +39 070/9090.350 E-mail: fabrizio.mascia@eni.com

In nome e per conto di versalis S.p.A.

eni spa
Direzione Global Procurement and Strategic Sourcing
Servizi di Approvvigionamento
Attività Industriali e Logistica
Competence Center Manutenzione
Attività di Approvvigionamento Materiali Siti Produttivi
Manager
Stefano Pomi



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

(da redigere su carta intestata dell'APPALTATORE)

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO



.....COMBUSTION
.....John Zink International Luxembourg S.ar.l.
.....B.P. 83 | L-3401 Dudelange
.....T: +352 518991

Contratto No. 3500030661 / MBUP00367
Oggetto: BRUCIATURE COMPRESO DI PANNELLO LOCALE PER IL FORNI H950/F1-F2-F3 H952/F1-F2 4F/901

Con riferimento al CONTRATTO in oggetto, comuniciamo che lo stesso, costituito dai documenti di cui all'Art. "Documenti contrattuali e priorità" dello stesso, è da noi accettato integralmente e senza riserva alcuna.

Dalla data di accettazione perfezionata come sopra, il CONTRATTO dovrà ritenersi efficace ed operante.

(Firma)

Manuel MARTINEZ
Managing Director

Inoltre, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c.c., dichiariamo specifica approvazione degli articoli sottoindicati.

CONDIZIONI GENERALI (1)

- ART. ... - RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. ... - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
- ART. ... - RESPONSABILITA' DELLE PARTI
- ART. ... - CEDIBILITA' DEL CREDITO
- ART. ... - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. ... - PROPRIETA' INTELLETTUALE E DIRITTO DI BREVETTO
- ART. ... - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- ART. ... - RISERVATEZZA, RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E PRIVACY

CONTRATTO (2)

- ART. ... - 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. ... - 3. DOCUMENTI CONTRATTUALI E PRIORITA'
- ART. ... - 13. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

-
(Firma)

CONDIZIONI GENERALI

NORME GENERALI

1. Accettazione del Contratto
 2. Documenti contrattuali e priorità
 3. Definizioni e Interpretazioni
 - 3.1 Definizioni
 - 3.2 Interpretazioni
 4. Modifiche al Contratto
 5. Gestione delle variazioni al Contratto
 6. Riservatezza, Responsabilità Amministrativa e Privacy
 - 6.1 Riservatezza
 - 6.2 Responsabilità amministrativa
 - 6.3 Privacy
 7. Normativa antimafia
 8. Cedibilità del credito
 9. Procedure concorsuali
 10. Cessione del Contratto
 - 10.1 Cessione da parte del COMMITTENTE
 - 10.2 Cessione da parte del FORNITORE
 11. Subappalto
 12. Forza maggiore
 13. Legge applicabile e Foro competente
 14. Risoluzione del Contratto e Recesso
 - 14.1 Risoluzione del Contratto
 - 14.2 Recesso dal CONTRATTO
 15. Proprietà intellettuale e Diritto di brevetto
 - 15.1 Diritti di proprietà intellettuale
 - 15.2 Manleva
- GESTIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL CONTRATTO**
16. AREA, TEMPISTICHE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
 - 16.1 Conoscenza dell'Area e valutazione dei costi



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

- 17. ESECUZIONE DELLA FORNITURA
 - 17.1 Attrezzature e mezzi del Fornitore
 - 17.2 Materiali del Committente
 - 17.3 Documentazione tecnica del Committente
 - 17.4 Documentazione tecnica del Fornitore
 - 17.5 Ispezioni, controlli ed expediting
 - 17.6 Istruzioni per la spedizione
 - 17.7 Controlli della qualità
 - 17.8 Parti di ricambio
 - 17.9 Imballo
 - 17.10 Trasferimento di proprietà
 - 17.11 Conto deposito
 - 17.12 Assistenza tecnica
- 18. COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
 - 18.1 Accettazione tecnica della Fornitura
 - 18.2 Accettazione e collaudo della Fornitura da parte dell'unità di destinazione
- GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL CONTRATTO
- 19. Invariabilità Prezzi e Tariffe
- 20. Pagamenti
- 21. Modalità di pagamento e fatturazione
- 22. Imposte e tasse
- 23. Verifica dei conti
- 24. Penali
- SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E RADIOPROTEZIONE
- 25. Salute, Sicurezza e Ambiente
- REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DEL FORNITORE
- 26. Requisiti del Fornitore
- 27. Personale del Fornitore
 - 27.1 Rispetto della Normativa assicurativa, contributiva e contrattuale
 - 27.2 Personale
- OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI
- 28. Obblighi e Oneri del Fornitore
- 29. Oneri del Committente
- GESTIONE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI
- 30. Comunicazioni
- 31. Gestore del Contratto
- RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
- 32. Assicurazioni
- 33. Responsabilità delle Parti
- GARANZIE
- 34. Garanzie assicurative e bancarie



35. Garanzie tecniche

NORME GENERALI

1. Accettazione del Contratto

Il CONTRATTO si intende concluso nel momento in cui il COMMITTENTE riceve l'accettazione scritta dello stesso, redatta dal FORNITORE su propria carta intestata nei termini riportati nell'allegato "Modulo di Accettazione del CONTRATTO".

Il FORNITORE invia detta accettazione agli indirizzi del COMMITTENTE riportati nell'Art. "Accettazione del Contratto" del CONTRATTO, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del CONTRATTO medesimo.

L'accettazione del CONTRATTO implica l'integrale accettazione ed osservanza di quanto previsto nei documenti costituenti il CONTRATTO stesso.

L'accettazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del FORNITORE o da procuratore da questi autorizzato e dovrà indicare chiaramente ed in modo leggibile il nominativo e la posizione di responsabilità occupata.

2. Documenti contrattuali e priorità

I documenti che compongono il CONTRATTO sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il seguente ordine di prevalenza:

- CONTRATTO e il "Modulo di Accettazione"
- Allegato "A" - Elenco Prezzi e Tariffe
- Condizioni Generali
- Allegato "D" - Specifica Tecnica (ove applicabile)
- Allegato "E" - Requisiti HSE-R (Health, Safety, Environment, and Radiation Protection) (ove applicabile)
- Allegato "F" - Requisiti di Qualità (ove applicabile)
- Documentazione tecnica del FORNITORE approvata dal COMMITTENTE (ove applicabile)
- Allegato "C" - Facsimile/i di Garanzia bancaria o assicurativa (ove applicabile)
- Allegato "B" - Listino Prezzi (ove applicabile).

Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi.



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

3. Definizioni e Interpretazioni

3.1 Definizioni

FORNITORE

Indica la persona fisica o giuridica assegnataria del CONTRATTO avente ad oggetto la fornitura dei BENI ed eventuali SERVIZI accessori

COMMITTENTE

Indica la società per conto della quale viene eseguito il CONTRATTO e, in particolare, per gli aspetti in materia di ambiente, salute, sicurezza, qualità ed incolumità pubblica, il soggetto che svolge il ruolo di Committente in base al sistema di deleghe HSE

AREA DEI SERVIZI

Indica l'area dove vengono eseguiti i SERVIZI a fronte del CONTRATTO

SITO

Indica la Raffineria o lo Stabilimento Petrolchimico o la Centrale di produzione energia elettrica o altra sede di impianti industriali

CONTRATTO

Indica l'accordo stipulato tra le PARTI per la fornitura dei BENI ed eventuali SERVIZI accessori. La disciplina del CONTRATTO è stabilita dall'insieme dei documenti contrattuali indicati nello stesso

PARTE

Indica il COMMITTENTE o il FORNITORE, a seconda del contesto

PARTI

Indica congiuntamente il COMMITTENTE e il FORNITORE

GESTORE DEL CONTRATTO

Indica l'unità del COMMITTENTE, specificata nel CONTRATTO e debitamente rappresentata, che si avvale direttamente o indirettamente di altre funzioni del COMMITTENTE stesso o società terze, le cui principali competenze, oltre a quelle esplicitamente indicate nel CONTRATTO, sono: la gestione dei rapporti con il FORNITORE, la verifica del rispetto dei programmi e dei tempi previsti nel CONTRATTO, il controllo tecnico, operativo ed economico delle attività a fronte del CONTRATTO e la loro successiva accettazione

SERVIZI

Indica l'insieme delle attività che dovranno essere svolte dal FORNITORE a fronte del CONTRATTO e descritti in dettaglio all'Art. "Oggetto del Contratto"

FORNITURA



Indica l'insieme dei BENI e SERVIZI accessori richiesti al FORNITORE con il CONTRATTO

BENI

Indica il BENE o i BENI che saranno forniti a fronte del CONTRATTO (ed eventuali SERVIZI accessori) ivi compresa l'eventuale documentazione tecnica indicata nel CONTRATTO

TERZI

Indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle PARTI

SOCIETA' AFFILIATA di una PARTE indica:

- una società (o ente) controllata da tale PARTE, o
- una società (o ente) che controlla tale PARTE, o
- una società (o ente) controllata da una società o ente che controlla tale PARTE.

Ai fini di questa definizione, una società (o ente) si considera "controllata" da un'altra società (o ente) quando quest'ultima dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o ha il diritto di nominare più della metà degli amministratori, della prima

DIRITTI UMANI

Indica i diritti inalienabili di tutti gli individui, senza distinzioni, in virtù della loro stessa appartenenza al genere umano. Si basano sul riconoscimento della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani e sono stati sanciti dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (10 dicembre 1948) come "fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

I DIRITTI UMANI si possono ricondurre a due categorie principali:

- i diritti civili e politici: includono, tra l'altro, il diritto alla vita ed all'integrità fisica, il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, il diritto a prendere parte al governo del proprio Paese, il diritto a non essere arrestato senza motivo, il diritto ad un processo imparziale e il diritto alla proprietà;
- i diritti sociali, economici e culturali, che comprendono, tra l'altro, il diritto al lavoro, a giuste e soddisfacenti condizioni di impiego, ad eguale remunerazione per eguale lavoro, alla salute, all'educazione.

In tempi più recenti, inoltre, sono andati affermandosi dei diritti cosiddetti di terza generazione che comprendono il diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente

GRUPPO DEL FORNITORE

Indica il FORNITORE, il suo personale, ivi compreso quello somministrato, eventuali SUBAPPALTATORI, agenti, SOCIETA' AFFILIATE del FORNITORE e loro personale

GRUPPO DEL COMMITTENTE

Indica il COMMITTENTE, il suo personale, ivi compreso quello somministrato, gli appaltatori (escluso il FORNITORE), subappaltatori, agenti, "joint venture partners", SOCIETA' AFFILIATE del COMMITTENTE e



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

loro personale.

Terzi

Indica tutti gli altri soggetti che non rientrino nel GRUPPO DEL COMMITTENTE o nel GRUPPO DEL FORNITORE

SUBCONTRATTO

Indica il contratto avente ad oggetto attività diverse da quelle che costituiscono l'oggetto del CONTRATTO, poste in essere nell'AREA DEI SERVIZI:

* se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o comunque di importo superiore a 100.000#, ma solo se l'incidenza del costo della manodopera e del personale risulta inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;

* se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o comunque di importo inferiore a 100.000#, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera e del personale.

Sono inoltre subcontratti, per le loro specificità, indipendentemente dal luogo di svolgimento delle attività, dal loro importo e dall'incidenza della manodopera:

* l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

* la subfornitura a catalogo di prodotti informatici

3.2 Interpretazioni

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle PARTI.

I titoli degli Articoli/clausole del CONTRATTO e qualsiasi altra intestazione sono riportati per pura convenienza e pertanto non potranno essere considerati come parte del CONTRATTO né essere presi in considerazione per interpretazioni di Articoli/clausole del CONTRATTO stesso.

Salvo ove diversamente precisato, i richiami numerici e/o letterali di Articoli e/o clausole e/o paragrafi citati nelle Condizioni Generali e/o nel CONTRATTO si riferiscono rispettivamente solo ed esclusivamente ad Articoli e/o clausole e/o paragrafi di dette Condizioni Generali e/o del CONTRATTO.

Se non diversamente specificato, i giorni indicati nel CONTRATTO si intendono giorni di calendario.

Ove non diversamente specificato nel CONTRATTO, si precisa inoltre che per giornata lavorativa si intende un periodo di 8 (otto) ore giornaliere. Per settimana lavorativa un periodo di 5 (cinque) giornate lavorative. Il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali, in Italia, non verranno considerate giornate lavorative.

4. Modifiche al Contratto

E' inteso ed accettato dalle PARTI che nessuna modifica del CONTRATTO sarà ritenuta valida se non



concordata per iscritto dalle PARTI stesse.
Quanto sopra verrà ratificato dal COMMITTENTE mediante regolare revisione del CONTRATTO.

5. Gestione delle variazioni al Contratto

1. Il COMMITTENTE avrà il diritto di ordinare per iscritto al FORNITORE in qualsiasi momento, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 c.c., variazioni alle caratteristiche e/o quantità dei BENI (e/o agli eventuali SERVIZI) previsti nel CONTRATTO nonché al relativo progetto di esecuzione.

Nel caso dette variazioni comportassero un aumento o una diminuzione dei costi e/o una variazione dei tempi di consegna stabiliti, le PARTI converranno nuovi prezzi e/o tempi di consegna secondo criteri di equità e riferendosi a quanto eventualmente stabilito nel CONTRATTO.

La variazione di cui sopra è ratificata dal COMMITTENTE mediante revisione del CONTRATTO.

2. Il FORNITORE potrà apportare le variazioni di cui sopra solo a seguito di richiesta scritta da parte del COMMITTENTE.

Tutte le variazioni apportate dal FORNITORE di propria iniziativa e senza l'autorizzazione preventiva e/o l'accettazione del COMMITTENTE, comporteranno, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo per il FORNITORE di ripristinare il BENE (e/o gli eventuali SERVIZI) nelle condizioni previste dal CONTRATTO. Gli oneri relativi a tali operazioni saranno a carico del FORNITORE.

3. Qualora il FORNITORE non ottemperasse alle disposizioni di cui sopra, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contatto".

6. Riservatezza, Responsabilità Amministrativa e Privacy

6.1 Riservatezza

Il FORNITORE si impegna a considerare tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente l'esecuzione della FORNITURA, come strettamente riservate e confidenziali ("Informazioni Confidenziali"). Il FORNITORE si impegna altresì a prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di TERZI delle Informazioni Confidenziali.

In particolare, il FORNITORE in relazione alle Informazioni Confidenziali si impegna a:

- a) mantenerle segrete e a non rivelarle a TERZI;
- b) utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione della FORNITURA e a non utilizzarle, riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti l'esecuzione della FORNITURA;
- c) non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali;
- d) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli



dipendenti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e limitatamente a quanto strettamente necessario all'esecuzione della FORNITURA;

e) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali degli obblighi di segretezza ad esse relative. Resta inteso che il FORNITORE sarà responsabile dell'osservanza di tali obblighi da parte dei suoi dipendenti;

f) informare gli eventuali SUBAPPALTATORI degli obblighi assunti in merito alla riservatezza delle Informazioni Confidenziali richiedendo, in caso di Subappalto, l'assunzione degli stessi obblighi di riservatezza ad essi relativi;

g) fornire al COMMITTENTE, su espressa richiesta di quest'ultimo qualsiasi documento contenente le Informazioni Confidenziali, senza trattenerne alcuna copia.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali il FORNITORE sia in grado di provare per iscritto che:

a) erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del CONTRATTO;

b) sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione del FORNITORE per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;

c) sono state acquisite senza vincoli di segretezza da TERZI che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dal FORNITORE.

Nel caso in cui il FORNITORE sia obbligato da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, dovrà immediatamente avvisare il COMMITTENTE al fine di consentire allo stesso l'opposizione ai suddetti provvedimenti e, se richiesta, dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che il FORNITORE è legalmente obbligato a svelare dai suddetti provvedimenti.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali sopravvivranno alla cessazione del CONTRATTO per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 3 (tre) anni.

Il FORNITORE dovrà altresì mantenere segreta la circostanza della conclusione del CONTRATTO e/o qualsiasi notizia relativa allo stesso, nonchè astenersi dall'usare il CONTRATTO o parte dello stesso, alcun nome, marchio o altro segno distintivo del COMMITTENTE, incluse abbreviazioni per scopi promozionali o pubblicitari.

In caso di violazione, anche parziale, del suddetto obbligo di riservatezza il COMMITTENTE, oltre al rimedio di cui all'Art. "Risoluzione del Contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti.

6.2 Responsabilità amministrativa

Il FORNITORE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello 231", che include anche il Codice Etico eni, elaborato dal COMMITTENTE in riferimento alla normativa vigente in



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibile sul sito internet del COMMITTENTE.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti del COMMITTENTE a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del CONTRATTO. In particolare e in coerenza con tali normative, il FORNITORE si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) dall'offrire, promettere, elargire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di omaggi da un Pubblico Ufficiale, o dall'autorizzare chiunque a elargire o a pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a favore di un Pubblico Ufficiale. Ai fini del CONTRATTO, per Pubblico Ufficiale si intende:

- a) chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell'interesse di: (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, e/o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
- c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
- d) qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO, il FORNITORE si obbliga nei confronti del COMMITTENTE per l'intera durata del CONTRATTO ad attenersi ai principi del Codice Etico eni e a rispettare i diritti umani come definiti nelle Linee Guida eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, disponibili sul sito internet www.eni.com. In particolare si impegna ad astenersi da:

- a) offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, dipendenti o collaboratori del COMMITTENTE;
- b) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori del COMMITTENTE che possano ledere gli interessi del COMMITTENTE stesso;
- c) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con TERZI in violazione dei principi del Codice Etico eni suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione del CONTRATTO;
- d) procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori del COMMITTENTE vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

Le PARTI concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per il COMMITTENTE, costituirà grave inadempimento al CONTRATTO e darà facoltà al COMMITTENTE di recedere unilateralmente, anche



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

in corso di esecuzione, oppure di risolvere il CONTRATTO, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge il COMMITTENTE avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del CONTRATTO, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall'Autorità Giudiziaria.

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del FORNITORE, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di malleverare il COMMITTENTE per qualsivoglia azione di TERZI da tale inosservanza derivante o conseguente.

Inoltre, con l'accettazione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a:

- rispettare le leggi applicabili, e in particolare le Leggi Anti-Corruzione applicabili (Codice Penale Italiano, D.lgs. 231/01 e s.m.i. e le altre disposizioni applicabili, lo US Foreign Corrupt Practices Act, il Bribery Act, altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione ONU contro la corruzione), ed a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare che riceverà a fronte del CONTRATTO.

Il COMMITTENTE, nello stipulare il CONTRATTO, si riserva il diritto di:

- risolvere e/o sospendere il CONTRATTO, e ricevere il risarcimento dei danni, o recedere, così come previsto dalla presente clausola, in caso di violazione anche parziale, da parte del FORNITORE degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;

- svolgere controlli sul FORNITORE nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che il FORNITORE possa aver violato le disposizioni del CONTRATTO di cui ai punti precedenti.

6.3 Privacy

Le PARTI dichiarano di essersi reciprocamente informate, con separati documenti, circa il trattamento dei dati personali che vicendevolmente le riguardano ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003.

7. Normativa antimafia

1. La validità del CONTRATTO è subordinata al possesso e al mantenimento da parte del FORNITORE e dei suoi SUBAPPALTATORI dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore.

A tal fine il FORNITORE si impegna a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE eventuali variazioni



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

sostanziali dei dati riportati nel Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) nonché variazioni dei soggetti che amministrano la sua Impresa e dell'eventuale Direttore Tecnico, intervenute durante l'esecuzione del CONTRATTO.

2. In caso di mancanza o perdita dei suddetti requisiti da parte del FORNITORE o degli eventuali SUBAPPALTATORI, il COMMITTENTE avrà il diritto di recedere dal CONTRATTO o di dichiararlo risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

3. In caso di perdita dei suddetti requisiti da parte di eventuali SUBAPPALTATORI, il FORNITORE si impegna alla loro immediata sostituzione con altri SUBAPPALTATORI che dovranno essere preventivamente autorizzati dal COMMITTENTE.

Qualora il FORNITORE non osservasse tale obbligo di sostituzione, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi del suddetto art. 1456 c.c..

8. Cedibilità del credito

Ove non espressamente autorizzata dal COMMITTENTE, resta esclusa, ai sensi dell'Art. 1260 comma 2 c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti al FORNITORE a fronte del CONTRATTO, con la conseguente responsabilità del FORNITORE nei confronti del COMMITTENTE per ogni violazione della anzidetta pattuizione.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte del FORNITORE di conferire a TERZI mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione per l'incasso.

9. Procedure concorsuali

Nel caso in cui il FORNITORE venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente o si presume, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO come previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto".

In questo caso, e qualora non sussistano impedimenti di ordine giudiziario, il COMMITTENTE pagherà solamente i BENI realizzati e/o eventuali SERVIZI eseguiti dal FORNITORE, purché conformi alle prescrizioni del CONTRATTO, contabilizzati alle tariffe ed ai prezzi previsti nello stesso CONTRATTO. Nessun altro compenso sarà dovuto al FORNITORE dal COMMITTENTE.

10. Cessione del Contratto

10.1 Cessione da parte del COMMITTENTE

1: Il FORNITORE consente che il COMMITTENTE possa cedere il CONTRATTO a proprie SOCIETA' AFFILIATE; il COMMITTENTE potrà inoltre cedere il CONTRATTO a TERZI previa autorizzazione del



FORNITORE che non potrà essere irragionevolmente negata. La sostituzione sarà efficace nei confronti del FORNITORE dal momento della notificazione da parte del COMMITTENTE.

2. I cessionari subentreranno al COMMITTENTE in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal CONTRATTO. Il FORNITORE si impegna ad ottenere tutte le girate delle polizze assicurative necessarie a fronte del CONTRATTO cosicché gli assegnatari possano avere, a fronte di tali polizze assicurative, gli stessi diritti del COMMITTENTE.

10.2 Cessione da parte del FORNITORE

1. E' fatto divieto al FORNITORE di cedere in tutto o in parte il CONTRATTO a TERZI. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, il COMMITTENTE può consentire al FORNITORE la cessione del CONTRATTO per vicende soggettive (e.g. cessione diramo d'azienda, affitto, usufrutto, fusioni, variazioni societarie).

2. Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporterà l'immediata risoluzione del CONTRATTO in conformità di quanto previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto", salvo il diritto del COMMITTENTE al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

11. Subappalto

A) SUBAPPALTO

1. Fermo il divieto

- del subappalto totale delle prestazioni affidate

- del subappalto "a cascata" (cioè la concessione di tutte o parte delle attività ricevute in subappalto ad altra impresa subappaltatrice), salvo, se espressamente autorizzati, i subaffidamenti di attività altamente specialistiche in casi eccezionali ed in relazione a contratti complessi che prevedono l'esecuzione di prestazioni polispecialistiche

tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, possono essere subappaltate, nei limiti eventualmente stabiliti nella Richiesta d'Offerta, e riportati all'Art. "Subappalto" del CONTRATTO, ed alle condizioni di seguito indicate.

Le attività relative all'attività principale oggetto del CONTRATTO potranno essere subappaltate solo in casi eccezionali connessi a vicende particolari attinenti l'esecuzione del contratto di appalto.

2. Il subappalto, nei limiti di cui sopra, è soggetto a preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE ed è consentito subordinatamente alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

2.1 che all'atto dell'offerta siano state preventivamente indicate e descritte le attività che il FORNITORE intende affidare in subappalto e, ove possibile, il nominativo dei SUBAPPALTATORI



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

2.2 che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei requisiti di ordine generale così come già richiesto per il FORNITORE

2.3 che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008 avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto, nonché dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d'Offerta

2.4 che il SUBAPPALTATORE sia stato sottoposto, con esito positivo, all'iter di qualifica del FORNITORE

2.5 che il SUBAPPALTATORE sia in possesso dei requisiti di regolarità retributiva e contributiva

2.6 regolarità delle dichiarazioni contenute nel "Modulo di autocertificazione dei requisiti di ordine generale (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione) (vers. Subappaltatore)" allegato alla Richiesta d'Offerta;

2.7 che non sussista, nei confronti del SUBAPPALTATORE, alcuna causa ostativa di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s. m. i. e di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 490 del 1994 e s. m. i., da accertarsi in conformità al DPR n. 252 del 1998;

2.8 che il FORNITORE abbia ottenuto dal SUBAPPALTATORE e trasmesso al COMMITTENTE le dichiarazioni del SUBAPPALTATORE previste nella "Dichiarazione Compliance 2" allegata alla Richiesta d'Offerta

3. Qualora i nominativi dei SUBAPPALTATORI non siano già stati riportati nel CONTRATTO, il FORNITORE invierà al GESTORE DEL CONTRATTO la richiesta di autorizzazione al subappalto che deve specificare, in coerenza con quanto indicato in Offerta e come precisato all'Art. "Subappalto" del CONTRATTO: l'oggetto della prestazione o lavorazione subappaltata; il volume della prestazione da affidare e la durata del contratto di subappalto; il nominativo del SUBAPPALTATORE, posizione previdenziale INPS e INAIL del SUBAPPALTATORE; l'importo del contratto di subappalto e dei corrispondenti costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro.

4. Alla richiesta di autorizzazione al subappalto, redatta come da "Modulo Richiesta Autorizzazione Subappalto" allegato alla Richiesta d'Offerta, deve essere allegata la seguente documentazione la cui produzione costituisce condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto:

- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) relativo al SUBAPPALTATORE, con dicitura antimafia;
- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del SUBAPPALTATORE;
- copia del contratto di subappalto recante la specifica indicazione dei costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro (solo su eventuale richiesta del GESTORE DEL CONTRATTO).



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

Il contratto di subappalto deve essere comunque disponibile almeno 20 giorni prima della data di esecuzione delle relative attività;

- dichiarazioni del SUBAPPALTATORE come previste nella suddetta "Dichiarazione Compliance 2", ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- dichiarazione o certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del SUBAPPALTATORE attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), ovvero dall'art. 90, comma 9 del d. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto;
- certificazione relativa al SUBAPPALTATORE attestante il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d'Offerta;
- dichiarazione del FORNITORE riguardo la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con il SUBAPPALTATORE;
- copia dell'avvenuta richiesta alla Prefettura competente delle Informazioni prefettizie relative al SUBAPPALTATORE (solo in caso di subappalto di valore superiore a 154.937 Euro).

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso, da parte del SUBAPPALTATORE, dei requisiti di cui sopra e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.

In ogni caso l'è obbligato a trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione prevista dall'art. 26 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 81 del 2008, ovvero dall'art. 90 comma 9 del d. lgs. 81 del 2008, ivi compresa la documentazione prevista dall'allegato XVII di tale normativa, ove ricorrano i presupposti di legge.

Il FORNITORE dovrà comunque garantire la permanenza di tutti i requisiti richiesti in capo al SUBAPPALTATORE per tutta la durata del contratto di subappalto e fornirne adeguato riscontro al GESTORE DEL CONTRATTO su richiesta di quest'ultimo

5. Il FORNITORE dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento). Il FORNITORE dovrà corrispondere al SUBAPPALTATORE gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

6. Il FORNITORE dovrà trasmettere al GESTORE DEL CONTRATTO, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al SUBAPPALTATORE, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il FORNITORE non trasmetta le fatture quietanzate del SUBAPPALTATORE entro il predetto termine, il COMMITTENTE sospenderà il successivo pagamento a favore del FORNITORE. Il FORNITORE si impegna inoltre ad eseguire, prima del pagamento del corrispettivo dovuto al SUBAPPALTATORE, le verifiche in merito all'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, nonché dell'esecuzione del versamento delle ritenute fiscali, relativamente al personale del



SUBAPPALTATORE medesimo.

7. Il FORNITORE si obbliga ad osservare ed a far sì che il SUBAPPALTATORE osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del CONTRATTO. Il FORNITORE e, per suo tramite, i SUBAPPALTATORI, trasmettono al GESTORE DEL CONTRATTO, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza in conformità alla normativa di riferimento.

8. Ai fini del pagamento del corrispettivo d'appalto (ivi inclusi, stati di avanzamento dei lavori e stato finale dei lavori), Il FORNITORE e, per suo tramite, i SUBAPPALTATORI, trasmettono al GESTORE DEL CONTRATTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

9. Il FORNITORE sarà responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatto adempimento da parte dei SUBAPPALTATORI di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal CONTRATTO.

Il FORNITORE sarà inoltre responsabile della corretta ed idonea scelta dei SUBAPPALTATORI per professionalità e competenze specifiche in relazione alle attività subappaltate e si farà carico di portare a conoscenza dei SUBAPPALTATORI i rischi specifici dovuti ad agenti chimici, fisici e biologici nel luogo di lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008, le Norme di Igiene ambientale, le Norme di Sicurezza vigenti, nonché quelle riguardanti il comportamento nel luogo di esecuzione delle attività.

In particolare, il FORNITORE assicurerà tutti i controlli per garantire la piena conformità delle attività del SUBAPPALTATORE alle normative HSE e alle procedure e alle linee guida adottate dal COMMITTENTE. In caso di non conformità/irregolarità da parte del SUBAPPALTATORE, ne risponderà direttamente il FORNITORE nei confronti del COMMITTENTE. Il FORNITORE si impegna a mantenere l'attività di verifica e controllo per tutta la durata del CONTRATTO e l'esecuzione delle attività oggetto del CONTRATTO.

10. L'autorizzazione al subappalto sarà revocata, con conseguente obbligo del FORNITORE di far sì che il SUBAPPALTATORE cessi l'esecuzione delle prestazioni e liberi il cantiere o il luogo di esecuzione delle prestazioni da persone e cose di sua pertinenza, in tutti i casi di:

- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del SUBAPPALTATORE, di anche uno dei requisiti di ordine generale ovvero di produzione di una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti risultante irregolare, mendace o incompleta;
- sopravvenuta perdita del possesso, da parte del SUBAPPALTATORE, dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008, ovvero dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto di subappalto;
- violazione degli obblighi di cui alle precedenti clausole 5. e 7;
- sopravvenuta evidenza nei confronti del SUBAPPALTATORE di cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. ed di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 490 del 1994 e s.m.i.;



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

- sopravvenuta perdita dei requisiti del SUBAPPALTATORE di cui alle dichiarazioni previste nella suddetta "Dichiarazione Compliance 2".

In tutti i casi di revoca dell'autorizzazione al subappalto restano salvi il diritto del COMMITTENTE nei confronti del FORNITORE al risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, alla risoluzione del CONTRATTO.

11. Fatto salvo quanto sopra, in caso di inosservanza da parte del SUBAPPALTATORE delle prescrizioni contenute nell'Allegato "E" - Requisiti HSE-R (ivi compresa l'eventuale Politica Disciplinare HSE), nei DUVRI o nel PSC o nel DSSC (ove applicabili) nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO a norma dell'Art. "Risoluzione del Contratto", fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Il FORNITORE si impegna ad inserire nel contratto di subappalto un'analogha previsione in base alla quale l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato "E" - Requisiti HSE-R (e più in generale le disposizioni vigenti nel luogo di lavoro secondo le procedure interne e la normativa applicabile), nei DUVRI o nel PSC o nel DSSC (ove applicabili) nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione costituirà grave inadempimento e darà facoltà al FORNITORE di risolvere il contratto di subappalto.

13. Il FORNITORE è tenuto a chiedere il rispetto e a far osservare da parte del SUBAPPALTATORE le norme contenute nella clausola "Responsabilità Amministrativa", nonché ad assicurarsi che il SUBAPPALTATORE abbia preso visione e sia a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Management System Guideline Anti-Corruzione" di eni spa e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul sito internet www.eni.com. A tale riferimento, una specifica clausola deve essere inserita nel contratto tra FORNITORE e SUBAPPALTATORE.

14. Il FORNITORE si obbliga a tenere indenne il COMMITTENTE per i danni contrattuali ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dei SUBAPPALTATORI, manlevandolo altresì per ogni pretesa avanzata da TERZI per fatto dei SUBAPPALTATORI.

15. Attivazione del subappalto

Qualora i nominativi dei SUBAPPALTATORI siano già stati riportati nel CONTRATTO, l'attivazione del subappalto dovrà comunque essere espressamente sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che il FORNITORE provveda a consegnare al GESTORE DEL CONTRATTO, su eventuale richiesta dello stesso, copia del contratto di subappalto, recante la specifica indicazione dei costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro, solo su eventuale richiesta del GESTORE DEL CONTRATTO. Il contratto di subappalto



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

deve essere comunque disponibile almeno 20 giorni prima della data di esecuzione delle relative attività;
b) che il FORNITORE consegni copia del DUVRI ovvero del PSC (ove applicabili) sottoscritti dal SUBAPPALTATORE per accettazione;
c) che il FORNITORE consegni copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del SUBAPPALTATORE.

Il mancato adempimento da parte del FORNITORE a quanto previsto ai precedenti punti a), b), c) comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione.

Ai fini dell'attivazione del subappalto, il FORNITORE dovrà presentare al COMMITTENTE apposita dichiarazione di avvenuta verifica della permanenza dei requisiti presentati in sede di offerta in capo al SUBAPPALTATORE.

16. Autorizzazione di subappalti richiesti dopo la stipula del CONTRATTO

Fermo restando quanto sopra stabilito e ove consentito dalla normativa di riferimento, eventuali richieste, che dovranno avere carattere di eccezionalità, per subappalti non previsti in sede di offerta e/o non autorizzati in CONTRATTO, dovranno essere adeguatamente motivate e inoltrate per iscritto al GESTORE DEL CONTRATTO prima dell'inizio delle attività oggetto del subappalto medesimo. Tali richieste dovranno essere formulate utilizzando il suddetto "Modulo Richiesta Autorizzazione Subappalto".

Il GESTORE DEL CONTRATTO, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, provvede agli adempimenti necessari per attivare il subappalto richiesto dal FORNITORE dopo l'eventuale autorizzazione del COMMITTENTE.

B) SUBCONTRATTO

Ove non diversamente specificato in CONTRATTO, i subcontratti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del COMMITTENTE, fatte salve le verifiche di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, che devono essere svolte dal COMMITTENTE prima dell'avvio delle attività che prevedono l'accesso all'AREA DEI SERVIZI. È fatto comunque obbligo al FORNITORE:

- * di comunicare al GESTORE DEL CONTRATTO il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto delle attività affidate;
- * di ottenere dal subcontraente (i) la stessa documentazione richiesta per i SUBAPPALTATORI nel contratto di appalto e di svolgere le relative verifiche prima dell'avvio delle attività affidate in subcontratto; (ii) le dichiarazioni di cui alla "Dichiarazione Compliance 2";
- * di garantire la permanenza di tutti i requisiti richiesti in capo al subcontraente per tutta la durata del subcontratto e fornirne adeguato riscontro al GESTORE DEL CONTRATTO su richiesta di quest'ultimo;
- * di richiedere il rispetto e di far osservare da parte del subcontraente le norme contenute nella clausola



"Responsabilità Amministrativa"; è inoltre obbligo del FORNITORE assicurarsi che il subcontraente abbia preso visione e sia a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Management System Guideline Anti-Corruzione" di eni spa e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul sito internet www.eni.com. A tale riferimento, una specifica clausola deve essere inserita nel contratto tra FORNITORE e subcontraente.

Il FORNITORE trasmette almeno trimestralmente lo specifico "Modulo di Reporting Subcontratti" allegato alla Richiesta d'Offerta, con evidenza delle verifiche svolte dal FORNITORE in ordine al mantenimento da parte del subcontraente dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di conformità alla normativa HSE applicabile, dei requisiti di ordine generale, di moralità, di regolarità retributiva e contributiva, economico-finanziari nonché degli altri requisiti richiesti nei confronti del SUBAPPALTATORE.

Il FORNITORE si impegna a inserire nel subcontratto una previsione in base alla quale la sopravvenuta perdita da parte del subcontraente dei requisiti di cui sopra determina la risoluzione del rapporto contrattuale del FORNITORE stesso con il subcontraente, salvo in tale ipotesi il diritto del COMMITTENTE nei confronti del FORNITORE al risarcimento degli eventuali danni e, se del caso, alla risoluzione del CONTRATTO.

12. Forza maggiore

1. Le PARTI non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore.

Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le PARTI stesse non potessero arrestare, evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del CONTRATTO.

2. A solo titolo indicativo e senza alcun carattere di limitazione, sono considerate cause di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle PARTI ed aventi tutti carattere di imprevedibilità. L'evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle PARTI, ma non inciderà sulla validità del CONTRATTO.

3. Tutti i danni subiti dal FORNITORE derivanti direttamente o indirettamente da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso FORNITORE, che non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte del COMMITTENTE. Analogamente il COMMITTENTE non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte del FORNITORE per i danni dello stesso COMMITTENTE, subiti in conseguenza di eventi di forza maggiore.

4. Non sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a:

- fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte del FORNITORE;



- ritardi da parte del FORNITORE nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei subfornitori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subfornitori;
- scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti del FORNITORE inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti del FORNITORE, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

5. Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell'evento, dalla PARTE colpita all'altra PARTE. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla prevedibile durata.

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere al FORNITORE, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono le attività oggetto del CONTRATTO o di altra pubblica autorità riconosciuta dal COMMITTENTE, attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.

6. Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, il FORNITORE avrà diritto ad una dilazione dei termini di tempo proporzionale agli effetti che tali ritardi hanno provocato sull'andamento della FORNITURA. La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le PARTI.

7. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le PARTI si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del CONTRATTO.

8. Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto", riconoscendo al FORNITORE il solo valore del BENE, o parti dello stesso, che potranno essere ritirate ed utilizzate dal COMMITTENTE.

Tale valore sarà definito proporzionalmente, sulla base dei prezzi del CONTRATTO, tenendo conto dello stato costruttivo e condizione.

Il COMMITTENTE si riserverà il diritto di reclamare la restituzione delle somme già pagate al FORNITORE che eccedessero quanto dovuto.

9. In ogni caso il FORNITORE sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi indotti al COMMITTENTE dall'evento/i di forza maggiore.

13. Legge applicabile e Foro competente

1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le PARTI in relazione al CONTRATTO, salvo diverse indicazioni espresse nello stesso, unico ed esclusivo Foro competente sarà quello in cui ha la sede legale il



COMMITTENTE.

3. Il FORNITORE non potrà sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione della FORNITURA in caso di controversie in sede giudiziale.

14. Risoluzione del Contratto e Recesso

14.1 Risoluzione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Riservatezza, Responsabilità Amministrativa e Privacy", nonché quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui:

1.1 il FORNITORE non avvi la realizzazione del BENE (e/o l'esecuzione degli eventuali SERVIZI) o non consegna il BENE nei termini di tempo concordati;

1.2 il FORNITORE non esegua la FORNITURA e/o gli eventuali SERVIZI in conformità alle condizioni previste nel CONTRATTO e/ o nei singoli ORDINI DI CONSEGNA;

1.3 il FORNITORE e/o l'eventuale SUBAPPALTATORE abbia perduto i requisiti indicati all'Art. "Requisiti del Fornitore";

1.4 le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO o della sua esecuzione, risultino, in qualsiasi momento, irregolari;

1.5 il FORNITORE violi l'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del CONTRATTO;

1.6 il FORNITORE sospenda arbitrariamente l'esecuzione della FORNITURA e/o degli eventuali SERVIZI;

1.7 il COMMITTENTE riscontri il continuo o persistente esito negativo delle prove eseguite sui BENI;

1.8 il FORNITORE e/o l'eventuale SUBAPPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, fiscale, contributivo e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica o non provveda al versamento dell'IVA dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del CONTRATTO;

1.9 il FORNITORE non adempia agli obblighi eventualmente previsti a suo carico in materia di normativa antimafia, come indicato all'Art. "Normativa Antimafia" (ove applicabile);

1.10 il FORNITORE subappalti qualsiasi parte degli eventuali SERVIZI senza la preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE ovvero ceda il CONTRATTO a TERZI senza rispettare quanto previsto nel

relativo Articolo del CONTRATTO;

1.11 il FORNITORE e/o il SUBAPPALTATORE non osservi le prescrizioni previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, ovvero anche una delle disposizioni di cui all'Articolo "Salute, Sicurezza e Ambiente" e relativa documentazione in esso indicata;

1.12 il FORNITORE apporti, senza l'autorizzazione scritta del COMMITTENTE, modifiche e/o variazioni ai BENI (e/o agli eventuali SERVIZI) e/o al relativo progetto di esecuzione e non ripristini gli stessi alle condizioni previste nel CONTRATTO;

1.13 il FORNITORE e/o il SUBAPPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;

1.14 il FORNITORE ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel CONTRATTO o non provveda al loro rinnovo o comunque non adempia agli obblighi di cui all'Art. "Assicurazioni";

1.15 il FORNITORE ritardi l'invio al COMMITTENTE della documentazione tecnica prevista nel CONTRATTO, pregiudicando il rispetto dei programmi del COMMITTENTE;

2. Per la risoluzione del CONTRATTO in accordo al presente Articolo il COMMITTENTE invierà al FORNITORE apposita comunicazione scritta.

3. Al verificarsi delle cause di risoluzione sopra elencate, il COMMITTENTE potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 c.c., intimando al FORNITORE, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che il COMMITTENTE stessoriterà opportuno, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il CONTRATTO dovrà ritenersi risolto e il COMMITTENTE avrà diritto al risarcimento dei danni, danni che il FORNITORE dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

4. Il COMMITTENTE ha, inoltre, la facoltà di risolvere il CONTRATTO nelle ipotesi di cui all'Art. "Procedure Concorsuali" e nei casi di persistenza dell'evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a quello indicato nel relativo Articolo.

14.2 Recesso dal CONTRATTO

Recesso da parte del FORNITORE

Tenuto conto dell'importanza operativa che i BENI rivestono per il COMMITTENTE, per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, il FORNITORE potrà recedere dal CONTRATTO oppure



sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione della FORNITURA.

Recesso da parte del COMMITTENTE

Fatto salvo quanto previsto all'Art. "Riservatezza, Responsabilità Amministrativa e Privacy", il COMMITTENTE potrà, a sua assoluta discrezione e senza fornire alcuna giustificazione al FORNITORE, con semplice comunicazione scritta, recedere da tutto o parte del CONTRATTO o richiedere la sospensione totale o parziale della FORNITURA, in qualsiasi momento.

In caso di sospensione del CONTRATTO, le PARTI valuteranno di comune accordo l'eventuale posticipazione delle date di consegna sulla base del programma di realizzazione allegato al CONTRATTO.

Non subiranno gli effetti del recesso o della sospensione, solo ed esclusivamente i BENI che, alla data della comunicazione del COMMITTENTE, risulteranno già totalmente consegnati, fatta salva la facoltà delle PARTI di concordare il ritiro integrale o parziale, alle condizioni del CONTRATTO, dei BENI, o parte degli stessi, già approntati e non ancora consegnati al COMMITTENTE a tale data.

Per i BENI, o parte degli stessi, ritirati dal COMMITTENTE ma non ancora ultimati dal FORNITORE, il COMMITTENTE riconoscerà, a seguito di richiesta scritta del FORNITORE, un indennizzo forfettario onnicomprensivo dei costi e delle spese sostenute e documentate, pari al valore effettivo di tali BENI all'atto del ritiro. Per quanto concerne i BENI parzialmente lavorati dal FORNITORE ma non ritirati dal COMMITTENTE verrà riconosciuto al FORNITORE un indennizzo forfettario onnicomprensivo dei costi e delle spese sostenute e documentate, da definirsi in percentuale sulla base del valore effettivo di tali BENI all'atto del recesso da parte del COMMITTENTE.

Il recesso o la sospensione avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del FORNITORE della relativa comunicazione del COMMITTENTE, indipendentemente dal riconoscimento degli indennizzi di cui sopra.

15. Proprietà intellettuale e Diritto di brevetto

15.1 Diritti di proprietà intellettuale

Ai fini di questo Articolo con il termine "diritti di proprietà intellettuale" si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d'autore, know-how ed informazioni ad esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all'esecuzione degli eventuali SERVIZI sono di esclusiva proprietà del COMMITTENTE.

15.2 Manleva



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

Il COMMITTENTE non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da violazioni presunte o reali di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all'esecuzione degli eventuali SERVIZI e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata o BENE fornito dal FORNITORE. Quest'ultimo terrà indenne e manleverà il COMMITTENTE da tali danni e reclami.

GESTIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL CONTRATTO

16. AREA, TEMPISTICHE E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

16.1 Conoscenza dell'Area e valutazione dei costi

1. Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi/tariffe del CONTRATTO tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale e logistico - ambientale che quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato esistenti nelle aree dove il FORNITORE dovrà eseguire i SERVIZI. Il FORNITORE si impegna a completare i SERVIZI secondo le condizioni previste nel CONTRATTO, senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel CONTRATTO stesso.

17. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

17.1 Attrezzature e mezzi del Fornitore

Le attrezzature, i mezzi di lavoro e di trasporto di qualsiasi genere, dovranno essere sia per numero che per tipo e capacità adeguati al genere ed alla quantità dei SERVIZI affidati al FORNITORE e comunque commisurati al programma dei lavori concordato con il COMMITTENTE.

Le attrezzature ed i mezzi di cui sopra, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza dal FORNITORE per tutta la durata dei SERVIZI e, nel caso di avarie e/o inagibilità, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti a cura e spese del FORNITORE stesso e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità dei SERVIZI.

Gli eventuali mezzi di sollevamento, i ponteggi, le attrezzature di sicurezza, le attrezzature elettriche, ecc., dovranno rispondere a quanto imposto dalle leggi e dai regolamenti in vigore e, ove necessario, essere omologati dagli Istituti o Enti competenti.

Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa le attrezzature, i mezzi di lavoro e di trasporto di qualsiasi genere, dovranno essere ovviate dal FORNITORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei SERVIZI.

Tutte le spese inerenti le attrezzature e i mezzi di cui sopra nonché quelle necessarie per il mantenimento in buona efficienza delle stesse dovranno ritenersi incluse nei prezzi e/o tariffe indicati in CONTRATTO.



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

Il mantenimento in buona efficienza delle attrezzature e dei mezzi dovrà essere certificato secondo quanto disposto dalla normativa di legge applicabile e quanto previsto dalle istruzioni dei Fabbricanti e dalla documentazione tecnica/gestionale del CONTRATTO.

17.2 Materiali del Committente

1. Il COMMITTENTE potrà richiedere al FORNITORE di inviare il BENE a Società indicate dal COMMITTENTE.

2. Il COMMITTENTE potrà inviare al FORNITORE parte dei materiali e/o apparecchiature e/o macchinari da trasformare/inserire, con o senza ulteriori lavorazioni, nel BENE previsto nel CONTRATTO. I relativi oneri di trasporto saranno a carico del COMMITTENTE.

3. Al momento della presa in consegna dei materiali e/o apparecchiature e/o macchinari in conto lavorazione/trasformazione, il FORNITORE dovrà controllarne visivamente lo stato fisico, comunicando tempestivamente al COMMITTENTE le eventuali deficienze, lesioni o avarie. Trascorso detto periodo i materiali del COMMITTENTE si intenderanno accettati dal FORNITORE.

Il FORNITORE non sarà responsabile dei difetti latenti non accertabili con il solo esame visivo al momento del ricevimento dei materiali del COMMITTENTE.

4. Tutti i materiali e/o apparecchiature e/o macchinari forniti dal COMMITTENTE dovranno essere elencati dal FORNITORE in appositi registri di presa in consegna. La movimentazione, il ricovero, la guardiania e la buona conservazione dei materiali consegnati saranno compito del FORNITORE ed i costi relativi dovranno intendersi inclusi nell'importo totale del CONTRATTO.

5. Tutti i materiali forniti dal COMMITTENTE saranno assicurati, a cura e spese dello stesso, fino alla data di consegna del BENE previsti nel CONTRATTO.

6. In relazione alla specifica operazione, il FORNITORE provvederà a restituire al COMMITTENTE copia del modello "2A/1994" oppure "2B/1994" e/o altro modello, allegato al CONTRATTO, completato in ogni sua parte. Ulteriori dettagli circa le operazioni di cui soprasono indicate nel CONTRATTO o saranno oggetto di seguente comunicazione scritta da parte del COMMITTENTE.

17.3 Documentazione tecnica del Committente

L'eventuale documentazione tecnica del COMMITTENTE di riferimento per la realizzazione del BENE è indicata nel CONTRATTO. Qualora il FORNITORE, durante le fasi di studio e di sviluppo di detta documentazione di cui è interamente responsabile, dovesse riscontrare delle anomalie o particolari condizioni tali da non garantire il perfetto funzionamento del BENE e/o pregiudicare una qualsiasi funzione dello stesso e/o del complesso nel quale dovrà essere installato, sarà tenuto ad informare tempestivamente il COMMITTENTE ed a proporre eventuali soluzioni alternative. In accordo all'Art. "Gestione delle variazioni



al Contratto", il FORNITORE potrà procedere all'esecuzione di dette modifiche previa autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

17.4 Documentazione tecnica del Fornitore

1. Il FORNITORE dovrà inviare al COMMITTENTE, unitamente al BENE, il relativo manuale d'uso contenente la descrizione tecnica del BENE stesso, come specificato nel CONTRATTO.

2. Inoltre, qualora previsto nel CONTRATTO, il FORNITORE sarà tenuto ad inviare al COMMITTENTE tutta la documentazione tecnica assoggettata all'approvazione del COMMITTENTE stesso.

I tempi di inoltro e di approvazione degli elaborati del FORNITORE e le modalità di presentazione degli stessi sono riportate nel CONTRATTO.

Tutta la documentazione tecnica, come pure tutti i disegni, calcoli, relazioni, ecc. che il FORNITORE è tenuto a sottoporre al COMMITTENTE, dovranno essere firmati da persone in possesso dei requisiti imposti dalle leggi in vigore.

L'approvazione degli elaborati costruttivi da parte del COMMITTENTE non implicherà l'assunzione di alcuna responsabilità da parte di quest'ultimo.

Tale approvazione, pertanto, rivestirà solo significato di constatata rispondenza degli elaborati ai concetti ed alle prescrizioni richieste dal COMMITTENTE, non sollevando quindi il FORNITORE dalle proprie responsabilità.

Resta perciò inteso che eventuali deficienze e/o disfunzioni dovute ad errori progettuali rimarranno di completa responsabilità del FORNITORE.

3. I disegni, i calcoli, le relazioni e quanto altro il FORNITORE sarà tenuto ad elaborare diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione scritta da parte del COMMITTENTE.

Se per motivate ragioni i disegni, i calcoli e le relazioni del FORNITORE fossero giudicati inadeguati od insufficienti dal COMMITTENTE, questo avrà il diritto di richiedere al FORNITORE il rifacimento totale o parziale degli stessi, senza esser tenuto ad alcun riconoscimento aggiuntivo, sia in termini monetari che di tempo.

Ritardi imputabili al FORNITORE nella consegna al COMMITTENTE della documentazione di cui sopra non potranno dar luogo a slittamenti del termine di consegna finale del BENE. Detti ritardi costituiranno grave inadempienza e potranno dar luogo alla risoluzione del CONTRATTO a fronte dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

Per il computo dei ritardi si ricorrerà, quando possibile, alle date dei timbri postali o ad eventuali segnalazioni e/o registrazioni che le PARTI avranno cura di conservare.

Una volta approvati dal COMMITTENTE, gli elaborati costruttivi preparati dal FORNITORE diverranno parte integrante del CONTRATTO e per nessun motivo potranno essere arbitrariamente modificati dal FORNITORE.

17.5 Ispezioni, controlli ed expediting



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

1. Il FORNITORE si impegna a consentire il libero accesso ai propri uffici e stabilimenti e/o quelli di eventuali subfornitori a Ispettori del COMMITTENTE e/o suoi incaricati e/o incaricati di enti ufficiali del Paese di destinazione del BENE.

Nel corso delle visite sarà data al personale del COMMITTENTE la necessaria assistenza, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli, e messa a sua disposizione la documentazione inerente il CONTRATTO per poter svolgere il compito di controllo dell'andamento dei lavori, dello stato di avanzamento della fornitura, dell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati della buona esecuzione delle lavorazioni. Il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo permesso dai propri eventuali subfornitori.

Il suddetti Ispettori o incaricati del COMMITTENTE potranno a loro giudizio porre il veto all'impiego ed alla spedizione di apparecchiature e materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualità non risultassero conformi alle caratteristiche richieste per la FORNITURA. Il benessere alla spedizione da parte degli ispettori del COMMITTENTE, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti indicati dal FORNITORE, non farà decadere la responsabilità inerente alle garanzie di cui all'Art. "Garanzie tecniche".

2. In accordo a quanto richiesto dal CONTRATTO, il FORNITORE avrà l'obbligo di inviare la completa documentazione di pianificazione e/o controllo secondo i tempi e le modalità stabiliti nello stesso.

3. Il FORNITORE sarà inoltre tenuto a:

3.1. inviare al COMMITTENTE il Piano di Controllo della Qualità, il Piano degli Approvvigionamenti e il Piano di Produzione;

3.2. inviare mensilmente e comunque ogni qualvolta richiesto dal COMMITTENTE, rapporti aggiornati circa lo stato di avanzamento della realizzazione del BENE, ivi compresa la situazione analitica di eventuali subappalti;

3.3. comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni scostamento rilevante dai dati precedentemente trasmessi o situazioni verificatesi improvvisamente che possano compromettere il rispetto della data di consegna prevista nel CONTRATTO;

3.4. porre in atto tutte le possibili azioni, sia nei confronti della propria organizzazione che verso eventuali subfornitori, per prevenire ogni possibilità di ritardi e/o per annullare quelli verificatesi nelle fasi intermedie di approntamento del BENE.

4. I rapporti e le informazioni scambiati in ottemperanza al presente Articolo non sostituiscono le notifiche delle prove previste nel CONTRATTO. Le visite, le ispezioni ed i controlli effettuati dal COMMITTENTE, nonché le informazioni scambiate tra le PARTI, non potranno in nessun caso sollevare il FORNITORE dalle sue responsabilità contrattuali ed imprenditoriali anche se derivanti da attività svolte dai suoi fornitori. Tutte le comunicazioni relative al presente Articolo saranno inviate in accordo a quanto previsto all'Art. "Comunicazioni" del CONTRATTO.

5. Il FORNITORE nominerà un proprio rappresentante (interlocutore unico) responsabile di fornire al COMMITTENTE complete ed attendibili informazioni inerenti alla fornitura del BENE nonché ogni altra comunicazione prevista dal presente Articolo. Questa funzione del FORNITORE dovrà avere sufficiente autorità per gestire autonomamente l'intero CONTRATTO, avendo cura che tutte le informazioni siano



trasmesse correttamente tra le PARTI.

17.6 Istruzioni per la spedizione

1. Trasporto effettuato dal COMMITTENTE

Non appena i BENI saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrà contattare il COMMITTENTE e segnalare i dati necessari al COMMITTENTE stesso per la scelta del vettore e delle modalità di spedizione (n. colli, tipo, peso lordo, cubaggio e valore dei BENI).

2. Trasporto effettuato dal FORNITORE

Non appena i BENI saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrà contattare il COMMITTENTE, il quale disporrà per il ricevimento dei BENI stessi.

3. Ai fini della spedizione, il BENE dovrà essere accompagnato da "Documento di trasporto (Ddt)". Detto "Documento di trasporto (Ddt)" dovrà riguardare un solo CONTRATTO e, oltre a contenere gli elementi richiesti a termini di legge, dovrà:

- riportare il numero e la data di emissione del CONTRATTO;
- dettagliare il contenuto di ogni singolo collo;
- precisare, per ogni singola voce:
 - * la completa descrizione dei BENI (ove possibile) mantenendo il medesimo ordine delle posizioni riportate nel CONTRATTO;
 - * la relativa posizione del CONTRATTO;
 - * se la quantità consegnata è a saldo o in acconto.

17.7 Controlli della qualità

1. Il FORNITORE, oltre ai controlli che intenderà effettuare per garantire la corretta qualità dei materiali impiegati, dovrà provvedere all'esecuzione, presso la sede indicata nel CONTRATTO, delle prove descritte nello stesso e/o nella documentazione tecnica del CONTRATTO.

Il FORNITORE inoltre dovrà consegnare al COMMITTENTE la documentazione attestante la qualità del materiale approvvigionato o la conformità a quanto richiesto.

Il COMMITTENTE presenzierà, con propri Ispettori e/o Compagnie d'Ispezione dallo stesso incaricate, all'esecuzione sia delle prove previste che di prove e controlli aggiuntivi, qualora ritenuti necessari.

2. Il FORNITORE sarà tenuto pertanto a preavvisare per iscritto il COMMITTENTE della data di approntamento all'esecuzione delle prove sul BENE, o di parte dello stesso, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto a tale data, specificando posizione del CONTRATTO e quantità relative pronte al collaudo, se trattasi di collaudo preliminare o finale, stima del numero, dimensioni e peso dei colli che dovranno essere approntati a collaudo avvenuto.

L'eventuale rinuncia da parte del COMMITTENTE ad assistere alle prove previste sarà comunicata al



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

FORNITORE esclusivamente per iscritto.

Il FORNITORE sarà comunque tenuto ad effettuare le prove stabilite anche se il COMMITTENTE rinuncerà a presenziarvi; in tal caso il FORNITORE dovrà consegnare al COMMITTENTE la documentazione prevista.

3. Solo in caso di esito positivo del controllo della qualità finale sarà rilasciato dal COMMITTENTE un documento liberatorio per la spedizione del BENE e, ove previsto, per la fatturazione.

L'esito positivo delle prove non esonererà il FORNITORE dagli obblighi assunti con il COMMITTENTE che resteranno vincolanti fino alla scadenza del periodo di garanzia e non solleva in nessun caso il FORNITORE dagli altri obblighi derivanti dal CONTRATTO.

4. Fatto salvo quanto indicato al seguente paragrafo 4.4., saranno a carico del COMMITTENTE i soli oneri relativi agli interventi del proprio personale e/o di Compagnie d'Ispezione incaricate dallo stesso.

Tutti gli altri oneri relativi alle suddette prove ed a quanto sotto indicato saranno a carico del FORNITORE:

4.1. approvazioni e/o collaudi da parte di enti ufficiali;

4.2. attrezzatura idonea, fornitura di energia elettrica e/o forza motrice, acqua, mezzi di movimentazione e quant'altro necessario per l'esecuzione delle prove;

4.3. eventuali doppie movimentazioni e/o assemblaggi e smontaggi del BENE sottoposto al controllo;

4.4. ulteriori interventi di incaricati del COMMITTENTE, qualora per negligenza del FORNITORE, non fossero posti nelle condizioni di presenziare alle prove previste;

4.5. ripetizione delle prove e degli interventi del personale del COMMITTENTE e/o delle Compagnie d'Ispezione in caso di esito negativo delle stesse;

4.6. costi sostenuti dal COMMITTENTE per presenziare alle prove a carico del FORNITORE, qualora la programmazione di queste ultime sia stata modificata dal FORNITORE senza informare con il dovuto anticipo il COMMITTENTE.

5. In caso di esito negativo delle prove, il FORNITORE, oltre ad emettere un rapporto di non conformità dei materiali da inviarsi al COMMITTENTE, sarà tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e ad apportare tutte le modifiche necessarie, secondo modalità e tempistica concordate con il COMMITTENTE, al fine di rendere il BENE accettabile in sede di ripetizione delle prove.

Il tempo impiegato dal FORNITORE per ottemperare alle disposizioni di cui sopra non potrà giustificare eventuali ritardi della consegna del BENE.

Nel caso di continuo o persistente esito negativo delle prove, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO in accordo all'Art. "Risoluzione del Contratto".

6. Nel caso sia previsto materiale di subfornitura sarà obbligo e responsabilità del FORNITORE provvedere alle ispezioni ed al collaudo dei materiali provenienti dai propri fornitori. In questo caso il FORNITORE dovrà presentare il certificato di collaudo, attestante tutte le prove di collaudo cui il materiale di subfornitura è stato sottoposto, sottoscritto dal FORNITORE. Sarà facoltà del COMMITTENTE presenziare, unitamente ad incaricati del FORNITORE, alle suddette ispezioni e/o prove di collaudo.

Ogni volta che il materiale di subfornitura sarà pronto al collaudo, il FORNITORE dovrà darne



comunicazione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, al COMMITTENTE che segnalerà l'eventuale presenza di propri incaricati a detto collaudo.

17.8 Parti di ricambio

Qualora il CONTRATTO preveda la fornitura di parti di ricambio, si intendono normalmente inclusi nell'importo totale del CONTRATTO, ove non diversamente stabilito nel CONTRATTO, i ricambi destinati alle attività di "Commissioning & Start-up" mentre, per le parti di ricambio consigliate per i primi due anni di esercizio, il FORNITORE dovrà inviare al COMMITTENTE un'offerta separata, qualora non già presentata in fase di offerta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la data di consegna del BENE.

Il relativo acquisto potrà essere oggetto di un eventuale ulteriore Contratto.

Il FORNITORE avrà l'obbligo di garantire che le eventuali parti di ricambio siano originali, prive di difetti e perfettamente intercambiabili.

Le parti che per qualsiasi motivo non rispondessero a detti requisiti, dovranno essere sollecitamente sostituite a cura e spese del FORNITORE stesso.

17.9 Imballo

1. Fermo restando quanto eventualmente stabilito nel CONTRATTO, l'imballo dovrà essere idoneo al trasporto, carico e scarico dei BENI e si intende compreso nell'importo totale del CONTRATTO.

In linea generale l'imballo dovrà essere dimensionato dal FORNITORE in maniera tale da resistere ai rischi normalmente prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati e adatto a preservare i BENI dall'azione degli agenti atmosferici.

Eventuali parti mobili dovranno essere opportunamente fissate in modo tale che non abbiano a subire danni durante le operazioni di trasporto, carico e scarico.

Fermo restando tutte le responsabilità a carico del FORNITORE per gli eventuali danni che dovessero insorgere a causa di un imballo inadeguato, il COMMITTENTE si riserva il diritto, prima della spedizione, di controllare tale imballo al fine di giudicarne l'idoneità per gli scopi summenzionati.

2. Nel caso in cui il COMMITTENTE abbia attribuito ai BENI un codice quest'ultimo verrà comunicato al FORNITORE che provvederà a riportarlo sia sull'imballo che sui BENI stessi.

17.10 Trasferimento di proprietà

La proprietà dei BENI si intende trasferita al COMMITTENTE all'atto della consegna degli stessi da parte del FORNITORE al punto di resa stabilito nel CONTRATTO.

17.11 Conto deposito

1. Qualora per esigenze operative il COMMITTENTE non potesse ritirare o ricevere il BENE, il FORNITORE



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

avrà l'obbligo di trattenerne il BENE presso il proprio stabilimento.

2. L'operazione di cui sopra verrà ufficializzata dal FORNITORE con l'emissione da parte dello stesso di una "dichiarazione di messa in deposito a custodia" che dovrà essere redatta in accordo al fac-simile allegato al CONTRATTO e dovrà essere registrata presso l'Ufficio del Registro, attribuendo così data certa a tale documento. La "dichiarazione di messa in deposito a custodia" dovrà essere inviata all'indirizzo indicato nel CONTRATTO.

3. Il COMMITTENTE avrà il diritto di verificare che i libri del FORNITORE nei quali verranno inclusi i BENI in conto deposito siano regolarmente tenuti, bollati e vidimati.

4. Il BENE di proprietà del COMMITTENTE, in deposito presso il FORNITORE, dovrà avere una collocazione separata e distinta dagli altri materiali di proprietà del FORNITORE.

5. All'atto della restituzione del BENE, il FORNITORE provvederà a:

5.1. emettere fattura relativa al servizio di deposito a custodia recante l'annotazione "BENE in Conto Deposito presso di noi", nel caso in cui il suddetto servizio di deposito a custodia non sia offerto al COMMITTENTE a titolo gratuito;

5.2. emettere "Documento di trasporto (Ddt)" riportante:

- causale: "Restituzione BENI di proprietà del COMMITTENTE in Conto Deposito";
- annotazione degli estremi della/e bolla/e di consegna MAT 7) del COMMITTENTE al momento della messa in deposito a custodia.

17.12 Assistenza tecnica

1. Qualora richiesto dal COMMITTENTE, il FORNITORE sarà tenuto ad impiegare personale specializzato per l'esecuzione dei SERVIZI di assistenza tecnica previsti nel CONTRATTO.

Il numero delle persone, le loro qualifiche, il periodo approssimativo di permanenza, la natura dell'intervento e la relativa data, saranno comunicate per iscritto dal COMMITTENTE al FORNITORE con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

I SERVIZI del personale del FORNITORE saranno remunerati secondo le tariffe concordate tra le PARTI e previste nel CONTRATTO.

La durata dei SERVIZI del personale del FORNITORE si intende normalmente calcolata dal giorno di partenza al giorno di rientro alla propria sede.

18. COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

18.1 Accettazione tecnica della Fornitura

La FORNITURA sarà accettata dal COMMITTENTE solo se risulterà conforme alle prescrizioni contenute nel CONTRATTO.

L'accettazione tecnica della FORNITURA sarà comunicata al FORNITORE per iscritto.

Eventuali parti della FORNITURA non conformi a quanto richiesto dal COMMITTENTE dovranno essere rieseguite dal FORNITORE, a sua cura e spese, affinché dette parti risultino corrispondenti a quanto previsto dal CONTRATTO, senza oneri per il COMMITTENTE e senza ritardi pregiudizievoli sui programmi delle attività.

L'accettazione della FORNITURA non comporterà per il COMMITTENTE l'assunzione di responsabilità circa l'idoneità tecnica o l'adeguamento alle normative di legge, che resteranno invece a totale carico del FORNITORE in conformità a quanto previsto dal codice civile.

18.2 Accettazione e collaudo della Fornitura da parte dell'unità di destinazione

Il FORNITORE garantisce che, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare da parte del COMMITTENTE nel corso della FORNITURA, i BENI consegnati sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e sono in tutto conformi a quanto prescritto nel CONTRATTO.

Il COMMITTENTE avrà facoltà di verificare tale garanzia con ogni mezzo e prova entro i termini di cui all'articolo 1495 del Codice Civile.

GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL CONTRATTO

19. Invariabilità Prezzi e Tariffe

1 I prezzi e/o le tariffe previsti nel CONTRATTO si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, fatta eccezione per i costi interferenziali della sicurezza che saranno in ogni caso rimborsati dal COMMITTENTE dietro presentazione di idonea documentazione da parte del FORNITORE.

2 Il FORNITORE, pertanto, con la stipula del CONTRATTO ha inteso assumere l'alea di un'eventuale maggiore onerosità della propria prestazione da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile, essa possa dipendere e pertanto rinuncia alla revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto all'articolo 1664 del codice civile.

3 Il FORNITORE dichiara che nella determinazione dei prezzi:

- ha tenuto conto, a titolo indicativo e non esaustivo, degli oneri derivanti dalla osservanza delle eventuali procedure e regolamenti aziendali di interesse per le attività da svolgere e delle relative leggi applicabili in tema di Salute, Sicurezza, Ambiente e Tutela del Lavoro;
- non ha assoggettato a ribasso di gara i costi derivanti dagli oneri elencati al punto precedente.



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

20. Pagamenti

1. Per l'esecuzione della FORNITURA il COMMITTENTE è tenuto al pagamento dei corrispettivi indicati nell'Allegato "A" - "Elenco Prezzi e/o Tariffe".

Gli importi indicati nel suddetto Allegato "A" sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sostenuto dal FORNITORE a fronte del CONTRATTO; tali importi devono considerarsi al netto dell'I.V.A., ove applicabile, e al lordo della ritenuta d'acconto.

2. Salvo quanto diversamente previsto nel CONTRATTO, il COMMITTENTE ha facoltà di subordinare il pagamento dei corrispettivi alla previa dimostrazione da parte del FORNITORE di:

- avvenuto versamento dei trattamenti retributivi da parte del FORNITORE,
- avvenuto versamento dei contributi previdenziali,
- avvenuto versamento dei contributi assicurativi obbligatori,
- esecuzione e versamento delle ritenute fiscali

relativamente al proprio personale e in caso di subappalto, al personale dei SUBAPPALTATORI.

A tale fine il FORNITORE dovrà produrre idonea documentazione, ferme restando le verifiche obbligatorie, da parte del GESTORE DEL CONTRATTO e previste dalla normativa vigente, circa l'esecuzione di tali adempimenti.

3. Il pagamento dei corrispettivi da parte del COMMITTENTE è comunque subordinato:

3.1 all'adempimento degli obblighi del FORNITORE previsti dall'Art. "Subappalto" (ove applicabile)

3.2 alla ricezione da parte del COMMITTENTE del "Modulo di accettazione del CONTRATTO" debitamente firmato dal FORNITORE, nei modi e termini previsti nell'apposito Articolo contrattuale

3.3 alla previa consegna del PRODOTTO / emissione del "Documento di Trasporto (DdT)" del FORNITORE stesso (se applicabile)

3.4 alla previa accettazione dei BENI e SERVIZI, in conformità a quanto previsto in CONTRATTO

3.5 ove le attività previste dal CONTRATTO e/o dagli eventuali subappalti siano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in Italia o, in ogni caso, ove il FORNITORE e/o il SUBAPPALTATORE siano uno dei soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.), all'esibizione da parte del FORNITORE della documentazione attestante che gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del CONTRATTO, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente adempiuti dal FORNITORE e dagli eventuali SUBAPPALTATORI.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi dovrà avvenire attraverso l'asseverazione di uno dei soggetti elencati all'art. 35 comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico, tale dichiarazione sostitutiva, emessa in conformità al facsimile "Legge 134 - Dichiarazione Sostitutiva" allegato alla Richiesta d'Offerta, deve:



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti le attività eseguite è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del CONTRATTO è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008 e s.m.i.) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomutate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al presente CONTRATTO/al subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Il COMMITTENTE potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del FORNITORE, e alla successiva verifica da parte del COMMITTENTE, della predetta asseverazione/dichiarazione sostitutiva.

Tale asseverazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere rilasciata al COMMITTENTE e inviata:

* in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del dichiarante, rilasciata in conformità al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i., al seguente indirizzo di PEC:

fornitori.1134@pec.eniadfin.it

oppure, qualora la PEC non fosse disponibile,

* tramite fax al seguente numero:

06 9887527

oppure, qualora né la PEC né il fax fossero disponibili,

* in originale cartaceo mediante il servizio postale, al seguente indirizzo:

Eniadfin spa
Ufficio COFO-RM
Via del Serafico 200
00144 - Roma

Qualora il FORNITORE e il COMMITTENTE abbiano stipulato una pluralità di contratti di appalto, il FORNITORE dovrà inviare un'asseverazione/dichiarazione sostitutiva unica, con specifica attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi sopra indicati per tutti i predetti contratti.

L'asseverazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere rilasciata dal FORNITORE anche in caso di eventuale cessione del credito a TERZI espressamente autorizzata dal COMMITTENTE.

4. Il mancato pagamento nei termini indicati all'Art. "Pagamenti" del CONTRATTO per cause imputabili al COMMITTENTE comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, degli interessi moratori su quanto dovuto al FORNITORE. La misura di tali interessi è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato dei punti percentuali specificati nel CONTRATTO.

21. Modalità di pagamento e fatturazione



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

1. Condizioni preliminari per la fatturazione e relativi pagamenti

1.1 Il pagamento della/e fattura/e al FORNITORE verrà effettuato dal COMMITTENTE tramite bonifico bancario secondo i termini e le indicazioni stabilite all'Art. "Pagamenti" del CONTRATTO.

1.2 Nessun pagamento sarà effettuato dal COMMITTENTE presso banche diverse da quella segnalata dal FORNITORE, fatta salva la possibilità di modificare il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

1.3 Al fine di agevolare l'esecuzione dei pagamenti, qualora non già comunicati al COMMITTENTE a fronte di precedenti contratti, il FORNITORE dovrà inviare al COMMITTENTE, entro la data di emissione della prima fattura, le seguenti informazioni:

- a. il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapporti di conto corrente (filiale o agenzia titolare del rapporto);
- b. No. di conto corrente;
- c. codice BBAN (per pagamenti nazionali);
- d. codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali).

Le suddette informazioni dovranno essere inviate al COMMITTENTE all'indirizzo email specificato nel CONTRATTO.

2. Contenuto obbligatorio della fattura

La fattura dovrà chiaramente riportare:

- estremi (numero e data) del "Documento di trasporto (Ddt)";
- il numero e la data di emissione del CONTRATTO;
- il Codice attribuito dal COMMITTENTE al FORNITORE;
- il numero e la data della "Dichiarazione di materiale accettabile e/o pronto alla spedizione" emessa da Ispettori del COMMITTENTE e/o da Compagnia d'Ispezione incaricata dallo stesso, quando previsto; oppure, ove previsto, il numero e la data dell'ORDINE DI CONSEGNA;
- la data di spedizione ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- il numero di "Commessa" che sarà comunicato al FORNITORE dal COMMITTENTE
- i SERVIZI eseguiti dal FORNITORE secondo l'elencazione, la numerazione e formulazione previste nel CONTRATTO.

2.1 L'ammontare dell'I.V.A. e la relativa aliquota, ovvero il titolo d'inapplicabilità dell'imposta, dovranno essere evidenziati in fattura.

3. Modalità di trasmissione della fattura

3.1 Le fatture dovranno essere inviate in una delle seguenti modalità alternative:

- smaterializzata;



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

- a mezzo posta prioritaria;
- all'indirizzo e secondo le modalità previste all'Art. "Fatturazione" del CONTRATTO.

3.2 Al fine di assicurare l'efficiente pagamento delle fatture, il FORNITORE non dovrà inserirvi voci e/o tariffe non previste nel CONTRATTO; queste voci e/o tariffe dovranno tassativamente formare oggetto di fattura separata dopo la loro definizione.

3.3 Qualora il CONTRATTO preveda sconti di volume, questi ultimi dovranno essere regolati tramite l'emissione di apposite Note Credito da parte del FORNITORE.

3.4 Le PARTI concordano espressamente che in caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE degli adempimenti sopra citati nonché degli adempimenti previsti nell'Art. "Pagamenti", eventuali ritardi del COMMITTENTE nel pagamento delle fatture non saranno da considerarsi inadempimento e non comporteranno interessi moratori.

3.5 Ogni fattura dovrà preferibilmente essere:

- standardizzata nel formato (localizzazione certa delle informazioni)
- in formato verticale A4
- non colorata nei campi relativi agli elementi distintivi della fattura.

22. Imposte e tasse

1. Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con il CONTRATTO ed imposti dal Governo e/o autorità avente giurisdizione sul CONTRATTO stesso.

2. I prezzi esposti nel CONTRATTO sono definiti al netto dell'I.V.A.. Eventuali esenzioni, sospensioni od altro sono espressamente indicate nel CONTRATTO.

3. Il COMMITTENTE non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del FORNITORE che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

23. Verifica dei conti

Il COMMITTENTE, a seguito di preavviso scritto al FORNITORE, avrà il diritto di verificare, in qualsiasi momento e fino a 10 (dieci) anni dopo la scadenza del CONTRATTO, tutte le fatture e la documentazione di supporto del FORNITORE relative alle attività oggettodel CONTRATTO.

Il FORNITORE si impegna a tenere una documentazione dettagliata e veritiera da fornire al COMMITTENTE per la verifica dei conti.

24. Penali



1. Se espressamente previsto nel CONTRATTO, qualora il FORNITORE, per ragioni imputabili allo stesso, non eseguisse ed ultimasse la FORNITURA o parte della stessa secondo le modalità ed entro i termini del CONTRATTO e/o degli ORDINI DI CONSEGNA, il COMMITTENTE, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà al FORNITORE le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel corrispondente Articolo del CONTRATTO.

2. La penale verrà calcolata sull'importo totale del CONTRATTO e/o dell'ORDINE DI CONSEGNA, a meno di diverso accordo stabilito nel CONTRATTO, includendo quindi eventuali revisioni dei prezzi a titolo di variabilità e forniture extra richieste dal COMMITTENTE, per le quali si definiranno, in genere, condizioni separate.

3. Se il periodo soggetto a penale venisse superato dal FORNITORE, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO in accordo all'Art. "Risoluzione del Contratto" e far terminare l'esecuzione della FORNITURA a TERZI.

4. In alternativa il COMMITTENTE potrà, in via transattiva, concordare con il FORNITORE un'adeguata riduzione del corrispettivo del CONTRATTO che tenga conto degli eventuali danni diretti subiti dal COMMITTENTE stesso per la ritardata consegna.

5. La facoltà da parte del COMMITTENTE di optare per uno dei due rimedi sopra descritti, si applica anche in caso di ritardo in relazione al quale non si preveda l'applicazione della penale a fronte del CONTRATTO.

6. Il termine di consegna contrattuale è riferito, salvo diversi accordi stabiliti nel CONTRATTO, alla data in cui i BENI sono accettati dal COMMITTENTE c/o il luogo indicato in CONTRATTO, completi di tutta la documentazione richiesta; pertanto, ai fini del calcolo della penale, la data di riferimento sarà quella di approntamento dei BENI al ritiro. Tale data dovrà essere ufficializzata per iscritto dal FORNITORE con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto alla data di effettiva consegna.

7. Lo spostamento dei termini di consegna contrattuali potrà avvenire, senza l'applicazione di penali, solo nei seguenti casi:

- a. cause di forza maggiore se tempestivamente segnalate al COMMITTENTE e nei limiti di quanto stabilito nell'Art. "Forza Maggiore";
- b. periodi di dilazione concessi al FORNITORE per iscritto dal COMMITTENTE per cause imputabili al COMMITTENTE stesso.

8. Per eventuali penali per ritardata consegna da parte del FORNITORE di documentazione ritenuta critica per il COMMITTENTE si precisa quanto segue:

- a. non verrà accettata dal COMMITTENTE la documentazione ritenuta dallo stesso incompleta o non conforme a quanto richiesto;



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

- b. la documentazione ricevuta dal COMMITTENTE il venerdì dopo le ore 16.00 sarà considerata ricevuta il lunedì successivo;
- c. la documentazione del FORNITORE, approvata con riserva dal COMMITTENTE, dovrà essere restituita aggiornata al COMMITTENTE stesso, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta di aggiornamento;
- d. non verrà accettata dal COMMITTENTE la documentazione tecnica con il timbro "preliminare" o "provvisorio";
- e. in linea generale la presentazione della documentazione tecnica dovrà essere effettuata in forma globale, definitiva e nella stessa data; non sarà pertanto accettato dal COMMITTENTE l'invio frazionato di documentazione tecnica della stessa tipologia (ad esempio i disegni costruttivi).

9. Il COMMITTENTE si riserva il diritto di trattenere dalle fatture del FORNITORE gli importi relativi alle penali medesime.

SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E RADIOPROTEZIONE

25. Salute, Sicurezza e Ambiente

1. I SERVIZI dovranno essere eseguiti in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo al FORNITORE di eseguire le attività oggetto del CONTRATTO mettendo in atto tutte le misure necessarie atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il FORNITORE si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali SUBAPPALTATORI tutte le norme e le disposizioni, ivi comprese quelle aziendali, in vigore nel luogo di lavoro.

2. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà, dietro preavviso al FORNITORE, di effettuare ispezioni ed accertamenti, anche attraverso apposite verifiche, sia mediante sue funzioni aziendali interne che TERZI.

3. Costi del lavoro

Il FORNITORE dichiara che i costi del lavoro sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle attività oggetto del CONTRATTO.

REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DEL FORNITORE

26. Requisiti del Fornitore

1. Il FORNITORE dichiara che le attività oggetto del CONTRATTO saranno eseguite con organizzazione dei



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e può avvalersi di SUBAPPALTATORI con le modalità descritte all'Art. "Subappalto".

Il FORNITORE può, inoltre, avvalersi di lavoratori somministrati, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia di somministrazione di manodopera dal D. Lgs. n. 276 del 2003.

2. Nel caso il FORNITORE dovesse decidere, durante l'esecuzione del CONTRATTO, di avvalersi dei suddetti lavoratori somministrati e/o a progetto si obbliga a comunicare al GESTORE DEL CONTRATTO tale volontà indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate.

Il GESTORE DEL CONTRATTO dovrà darne autorizzazione al FORNITORE con atto scritto.

3. Per quanto sopra il FORNITORE eseguirà le attività assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti del COMMITTENTE che delle Pubbliche Autorità e dei TERZI, mantenendo indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dal CONTRATTO.

4. Il FORNITORE dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore" e si impegna ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia.

5. Nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO a tutti gli effetti ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

6. Il FORNITORE, per tutta la durata del CONTRATTO, deve essere in possesso dei requisiti di seguito elencati; il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso di tali requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sotto indicati il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Art. "Risoluzione del Contratto".

a) Requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dall'art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto del CONTRATTO.

Il FORNITORE si impegna a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni variazione che dovesse intervenire in merito alle informazioni e alla documentazione fornita al COMMITTENTE.

b) Requisiti di ordine generale e relativi alla moralità professionale:

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta né sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Articolo 3 della legge n. 1423/56 né per l'applicazione di una delle cause ostative di cui all'Articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i.;
- nei confronti del titolare ovvero del socio ovvero dell'amministratore ovvero del direttore tecnico del



FORNITORE non deve esser stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Articolo 444 c.p.p., né essere pendente alcun procedimento, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale né comunque essere stata emessa sentenza passata in giudicato o essere pendente alcun procedimento per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;

- nei confronti del titolare ovvero del socio ovvero dell'amministratore ovvero del direttore tecnico del FORNITORE non deve esser stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Articolo 444 c.p.p., né essere pendente alcun procedimento, per gravi reati previsti dalla normativa sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento;

- il titolare ovvero il socio ovvero l'amministratore del FORNITORE non devono essere stati interessati da violazioni del divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'Articolo 17 della legge n. 55/90;

- il FORNITORE non deve aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

- il FORNITORE non deve aver operato con grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni già affidate da eni o società del Gruppo eni, né aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;

- il FORNITORE non deve aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito;

- il FORNITORE non deve aver commesso violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito;

- il FORNITORE deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, obbligandosi a presentare la certificazione di cui all'Articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

- nei confronti del FORNITORE non deve essere stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'Articolo 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 né altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

27. Personale del Fornitore

27.1 Rispetto della Normativa assicurativa, contributiva e contrattuale

1. Durante l'esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, del presente CONTRATTO, nonché nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando il COMMITTENTE dalle eventuali inosservanze.

2. In particolare è tenuto, per il proprio personale, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo, nonché all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di settore. Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito ed assicurato dal FORNITORE e le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

lavoro e negli accordi integrativi.

3. Il FORNITORE si impegna a trasmettere al COMMITTENTE copia dei seguenti documenti relativi al proprio personale:

3.1 prima dell'inizio delle attività, denunce di nuovo lavoro inoltrate all'INPS, INAIL e alla Cassa Edile (se trattasi di impresa Edile);

3.2 trimestralmente a decorrere dalla data di inizio dei SERVIZI, copia dei versamenti dei contributi pagati periodicamente all'INPS, INAIL, Cassa Edile (se trattasi di impresa Edile) e agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con la descrizione e documentazione del corretto versamento (es.: modelli contributivi di riferimento per area merceologica).

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, il FORNITORE dovrà in ogni momento, e a semplice richiesta del COMMITTENTE, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra specificato.

4. Personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea, esclusa l'Italia

Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore nell'Unione Europea e in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni.

In particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia contrattuale, assicurativa e contributiva, il COMMITTENTE dovrà chiedere al FORNITORE di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento delle norme in materia in vigore nell'Unione Europea, in Italia e nel paese di provenienza.

5. Personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo

Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni, nonché altre eventuali disposizioni in vigore nel Paese di origine in materia.

6. Il FORNITORE si impegna a prevedere forme di rotazione del proprio personale nell'esecuzione del CONTRATTO.

Le PARTI concordano che ove venisse a decadere qualsiasi condizione riguardo quanto previsto nell'Articolo in esame il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO per carenza di requisiti essenziali in conformità di quanto previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto".

27.2 Personale

1. Fermo restando quanto previsto all'Allegato "E" - Requisiti HSE-R (qualora parte del CONTRATTO) e nella Politica Disciplinare HSE ivi inclusa, il FORNITORE si impegna ad eseguire i SERVIZI con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei SERVIZI stessi anche



in conformità alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza e ambiente. Qualora il COMMITTENTE ritenesse che uno o più membri del personale del FORNITORE non avessero i requisiti tecnici indispensabili per un'efficiente ed efficace esecuzione dei SERVIZI o si comportassero in modo tale da comprometterne sensibilmente l'esecuzione e/o l'avanzamento delle attività per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi attinenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, il COMMITTENTE avviserà e attiverà il FORNITORE per l'adozione di provvedimenti opportuni da attuare entro il termine stabilito dal COMMITTENTE. La mancata adozione di provvedimenti atti a garantire un'efficiente esecuzione dei SERVIZI nei termini stabiliti, costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione del CONTRATTO come stabilito all'Art. "Risoluzione del Contratto".

A questo titolo il FORNITORE s'impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie, non escluse anche la sostituzione del personale a sua cura e spese, in modo da garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali. Il FORNITORE provvederà, a sua cura e spese, all'immediata sostituzione del personale assente per malattia, infortunio, ferie e recuperi.

La sostituzione del personale del FORNITORE non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità dei SERVIZI.

2. E' fatto obbligo al FORNITORE di munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nonché recante le generalità del lavoratore e l'indicazione del FORNITORE e tutti gli ulteriori elementi previsti dalle leggi in vigore al momento dell'esecuzione del CONTRATTO. Il FORNITORE sarà responsabile dell'obbligo di far esporre la tessera di riconoscimento ai propri dipendenti.

Il FORNITORE si impegna a fare rispettare tale adempimento ai dipendenti degli eventuali SUBAPPALTATORI e/o Terzi prestatori d'opera autorizzati.

OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI

28. Obblighi e Oneri del Fornitore

Oltre a quanto previsto in altri Articoli del CONTRATTO, ed eccetto gli oneri espressamente previsti a carico del COMMITTENTE all'Art. "Oneri del COMMITTENTE", il FORNITORE si assumerà i seguenti oneri e obblighi:

- Trattamento economico, ritenute fiscali, contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, per tutto il personale impiegato nei SERVIZI, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del FORNITORE, e gli accordi aziendali applicabili al FORNITORE stesso.

Il FORNITORE si obbliga a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del CONTRATTO, a mezzo bonifico bancario. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dagli eventuali SUBAPPALTATORI riguardo il proprio personale.

La documentazione comprovante l'esecuzione dei predetti bonifici bancari, relativa al personale del FORNITORE e a quello degli eventuali SUBAPPALTATORI, dovrà essere conservata per tutta la durata del



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

CONTRATTO e presentata al COMMITTENTE a sua richiesta.

- Spese attinenti l'accertamento dello stato di salute psico-fisica e dell'idoneità medica del proprio personale.
- Riposi compensativi per il proprio personale e relativa sostituzione durante tali riposi.
- Spese di vitto e alloggio per il proprio personale impiegato nei SERVIZI ove non diversamente specificato nel CONTRATTO.
- Spese relative alle polizze assicurative enumerate all'Art. "Assicurazioni".
- Le spese (incluse tutte le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria), le imposte ed ogni altra spesa necessaria per la completa esecuzione dei SERVIZI.
- Le spese generali sia fisse sia variabili a copertura di tutti gli oneri necessari per il mantenimento dell'Impresa assunti per il perseguimento di scopi sociali nonché per l'adempimento di obblighi di legge. A puro titolo indicativo e non limitativo rientrano in questa tipologia di spese quelle per il mantenimento delle sedi, per le attrezzature di qualsiasi tipo, per il personale di staff (quale amministrazione, ufficio personale, ecc.) e per il personale dirigente non ricoprente mansioni esecutive.
- Tempestiva comunicazione al COMMITTENTE di ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto o dei soggetti che amministrano la Società, anche ai fini dell'applicazione della normativa antimafia.
- In caso di esecuzione dei SERVIZI all'interno delle sedi del COMMITTENTE e/o dell'AREA DEI SERVIZI di quest'ultimo, il FORNITORE, su richiesta del COMMITTENTE, dovrà comunicare al COMMITTENTE i nominativi di:
 - * Datore di lavoro (identificato per la conduzione delle attività a fronte del CONTRATTO)
 - * Dirigente/i (identificato/i per la conduzione delle attività a fronte del CONTRATTO)
 - * Preposto/i (identificato/i per la conduzione delle attività a fronte del CONTRATTO)
 - * Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

29. Oneri del Committente

Oltre a quanto previsto in altri Articoli del CONTRATTO, e laddove non diversamente specificato, il COMMITTENTE si assumerà solo i seguenti oneri:

- La consegna al FORNITORE della documentazione tecnica e della documentazione gestionale, ove richieste, per l'esecuzione dei SERVIZI.
- Le spese per le sole attività del proprio personale impiegato nei SERVIZI.



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

GESTIONE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI

30. Comunicazioni

La corrispondenza relativa al CONTRATTO dovrà riportare il numero e i riferimenti del CONTRATTO medesimo.

Ove non diversamente specificato nel CONTRATTO, tutte le comunicazioni richieste a fronte del medesimo saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente, contro rilascio di ricevuta, o inviate a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail, agli indirizzi previsti nel CONTRATTO.

Tali comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale del COMMITTENTE, salva diversa elezione stabilita in CONTRATTO o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato presso la sua sede legale.

Ciascuna PARTE potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra PARTE.

31. Gestore del Contratto

Al fine di esercitare il proprio diritto di controllare lo svolgimento della FORNITURA e/o degli eventuali SERVIZI verificarne lo stato, sancito dall'articolo 1662 del c.c., il COMMITTENTE nomina il GESTORE DEL CONTRATTO.

Il GESTORE DEL CONTRATTO provvede al mantenimento dei rapporti con il FORNITORE, verificando che gli impegni contrattualmente assunti siano assolti in modo efficace e completo, nel rispetto delle leggi e delle previsioni contrattuali ed in accordo con le politiche del COMMITTENTE, in tema di approvvigionamenti, sicurezza e rispetto dell'ambiente.

In particolare al GESTORE DEL CONTRATTO sono attribuiti i seguenti compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che assolve direttamente e/o con l'opportuno utilizzo delle diverse funzioni aziendali del COMMITTENTE interessate alla gestione tecnica, amministrativa e contabile del CONTRATTO e/o tramite Società Terze:

- Verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente
- Verificare che i BENI e gli eventuali SERVIZI siano forniti nel rispetto del CONTRATTO e secondo le regole dell'arte
- Provvedere ad effettuare l'accettazione degli eventuali SERVIZI nei tempi previsti contrattualmente, anche ai fini dell'emissione delle relative fatture di pagamento da parte del FORNITORE, verificandone il corrispondente ammontare



CONTRATTO CHIUSO

Numero: 3500030661

- Garantire il rispetto delle clausole ad impatto amministrativo (penali, garanzie, collaudi, ecc.) assicurandone il flusso di informazione nei confronti delle unità amministrative
- Verificare che gli adempimenti di legge ed assicurativi siano soddisfatti dal FORNITORE, per il proprio personale impegnato nell'esecuzione del CONTRATTO e per le attività oggetto dello stesso
- Promuovere eventuali modifiche del CONTRATTO

- Garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'Art. "Subappalto" del CONTRATTO.

Il FORNITORE, al fine di garantire il suddetto diritto del COMMITTENTE, dovrà permettere, in qualsiasi momento, l'accesso e la permanenza nell' AREA DEI SERVIZI del GESTORE DEL CONTRATTO e/o dei suoi incaricati.

Il FORNITORE dovrà mettere a disposizione degli incaricati del COMMITTENTE tutti i mezzi tecnici e i documenti che dovessero essere necessari per l'espletamento dei compiti di controllo e supervisione loro demandati.

Il COMMITTENTE, relativamente ai controlli e supervisioni di cui sopra, non avrà alcuna responsabilità né obblighi di sorta verso il FORNITORE e verso TERZI, anche in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo ciò di esclusiva spettanza del FORNITORE.

In deroga a quanto previsto all'Art. "Modifiche al Contratto", le PARTI concordano che eventuali variazioni relative al GESTORE DEL CONTRATTO non comporteranno una revisione contrattuale e saranno formalmente comunicate al FORNITORE mediante comunicazione scritta da parte del COMMITTENTE.

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

32. Assicurazioni

1. Fermi restando tutti gli obblighi e le responsabilità del FORNITORE a fronte del CONTRATTO e previsti dalla legge, lo stesso avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide per tutta la durata del CONTRATTO le polizze assicurative indicate nello stesso, presso compagnie d'assicurazione con rating minimo di solidità finanziaria non inferiore a "BBB", quotato da STANDARD AND POOR'S (S&P) o altra agenzia di rating equivalente, alla data di assegnazione del CONTRATTO.

2. Le polizze assicurative e i massimali minimi di polizza richiesti dal CONTRATTO sono requisiti minimi e non costituiscono limiti di responsabilità per il FORNITORE a fronte del CONTRATTO. Salvo per quanto diversamente stabilito nel CONTRATTO, il FORNITORE sarà responsabile, manleverà e terrà indenne il GRUPPO DEL COMMITTENTE per ogni evento che non dovesse essere coperto dalle polizze del FORNITORE.



3. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze del FORNITORE saranno a carico dello stesso.

4. Tutte le polizze richieste al FORNITORE dovranno prevedere che:

- le compagnie d'assicurazione rinuncino a ogni diritto di rivalsa nei confronti del GRUPPO DEL COMMITTENTE e dei rispettivi assicuratori, e di qualsiasi persona verso la quale il COMMITTENTE è responsabile o corresponsabile o con la quale il COMMITTENTE ha un accordo di rinuncia a rivalsa;

5. Per tutta la durata del CONTRATTO, le polizze del FORNITORE non potranno essere cancellate o modificate senza previa comunicazione scritta al COMMITTENTE (almeno 30 giorni prima di ogni modifica o cancellazione), fermo restando che le coperture e le condizioni assicurative indicate nel CONTRATTO dovranno essere mantenute.

6. Il FORNITORE si obbliga a provvedere che i SUBAPPALTATORI siano assicurati in polizze assicurative con le garanzie e i massimali previsti dal CONTRATTO o dalla legge. Su richiesta del COMMITTENTE, il FORNITORE fornirà allo stesso tutte le polizze assicurative dei SUBAPPALTATORI.

7. Il FORNITORE sarà responsabile, manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE da ogni conseguenza dannosa e onere, incluse le spese legali, che dovesse derivare, per qualunque ragione, da un mancato pagamento da parte degli assicuratori del FORNITORE o dalla mancata stipula o mantenimento, da parte del FORNITORE, delle coperture assicurative richieste dal CONTRATTO. Inoltre, in caso di mancata stipula o mantenimento, da parte del FORNITORE, delle coperture assicurative richieste dal CONTRATTO, ferme restando tutte le responsabilità a carico dello stesso di fronte alla legge e a fronte del CONTRATTO, il COMMITTENTE si riserva il diritto di risolvere il CONTRATTO, come indicato all'Art. "Risoluzione del Contratto", o di provvedere direttamente alla stipula di tali polizze, i cui costi saranno comunque addebitati al FORNITORE.

8. Ferma restando la facoltà del COMMITTENTE di richiedere copia delle polizze assicurative, il FORNITORE invierà al GESTORE DEL CONTRATTO, 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività a fronte del CONTRATTO, i certificati assicurativi o dichiarazioni relative alle polizze assicurative sottoscritti dalla compagnia di assicurazione. Le polizze o i certificati assicurativi del FORNITORE dovranno indicare:

- a) la data di inizio e fine decorrenza di tutte le coperture assicurative;
- b) i massimali di ogni polizza;
- c) che tutte le garanzie assicurative richieste dal CONTRATTO sono incluse nelle polizze assicurative;
- d) che le società assicurative presso cui il FORNITORE ha stipulato le polizze di assicurazione rinunciano ad azioni di rivalsa nei confronti del GRUPPO DEL COMMITTENTE e dei suoi assicuratori;
- e) che il COMMITTENTE è assicurato addizionale nelle polizze del FORNITORE ove espressamente previsto nel presente Articolo;
- f) che per tutta la durata del CONTRATTO le polizze del FORNITORE non potranno essere cancellate o modificate senza previa comunicazione scritta con congruo anticipo (almeno 30 giorni) al COMMITTENTE;
- g) l'avvenuto pagamento del premio di polizza.



CONTRATTO CHIUSO
Numero: 3500030661

Il COMMITTENTE non assume alcuna responsabilità per la correttezza delle polizze o dei certificati di polizza forniti dal FORNITORE. La consegna delle polizze o dei certificati di polizza non è da intendersi come adempimento da parte del FORNITORE di tutti gli obblighi richiesti dal CONTRATTO.

9. Nel rispetto dei requisiti indicati in questo Articolo, il FORNITORE deve stipulare le seguenti polizze:

9.1 Polizza di responsabilità civile del datore di lavoro ("RCO") verso il personale del FORNITORE con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per evento e con un limite per persona non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione). Le richieste di risarcimento avanzate dal personale del FORNITORE nei confronti del COMMITTENTE dovranno essere considerate come richieste nei confronti del FORNITORE e indennizzate da tale polizza. La copertura assicurativa dovrà operare anche qualora il personale del FORNITORE si trovi all'estero o sia trasportato a bordo di mezzi di trasporto del COMMITTENTE e includere la garanzia per eventuali azioni di regresso avanzate dall'INAIL.

9.2 Polizza per infortuni e/o morte del personale del FORNITORE, secondo le disposizioni di legge vigenti.

9.3 Polizza di responsabilità civile verso Terzi ("RCT") a copertura delle attività del FORNITORE a fronte del CONTRATTO, con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per evento.

9.4 Nel caso in cui il FORNITORE utilizzi autoveicoli nell'esecuzione del CONTRATTO, Polizza di responsabilità civile autoveicoli ("RC auto"), inclusa la responsabilità per danni ai passeggeri, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per evento.

9.5 Ogni ulteriore polizza richiesta dal COMMITTENTE o dalla legge.

33. Responsabilità delle Parti

Salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 1229 c.c. in merito al divieto delle limitazioni di responsabilità nei casi di dolo o colpa grave, le PARTI stabiliscono quanto segue:

1. Danni derivanti da BENI difettosi e/o non conformi

Il FORNITORE sarà responsabile nei confronti del GRUPPO DEL COMMITTENTE e Terzi per tutti i danni derivanti/causati da BENI difettosi e/o non conformi forniti a fronte del CONTRATTO e/o da materiali difettosi in essi contenuti e terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DEL COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da Terzi in conseguenza dei danni predetti.

Qualora il COMMITTENTE dovesse subire i danni derivanti/causati da BENI difettosi e/o non conformi e/o da materiali in essi contenuti, il COMMITTENTE potrà reclamare al FORNITORE i suddetti danni.

2. Danni a Terzi

Il FORNITORE si assume ogni responsabilità per danni causati a Terzi, nell'esecuzione del CONTRATTO e terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DEL COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da Terzi in conseguenza dei danni predetti.

Il COMMITTENTE si assume ogni responsabilità per danni causati a Terzi dallo stesso COMMITTENTE durante l'esecuzione del CONTRATTO, e terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DEL FORNITORE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da Terzi in conseguenza dei danni predetti.

3. Danni ulteriori

Le PARTI convengono espressamente che il GRUPPO DEL COMMITTENTE e il GRUPPO DEL FORNITORE non saranno responsabili l'uno verso l'altro per i danni provocati dalla perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature, di profitto, di produzione e di affari.

4. Responsabilità in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente

Il FORNITORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione previste dalla normativa vigente, di cui all'Art. "Salute, Sicurezza e Ambiente", mallemando il GRUPPO DEL COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.

Inoltre, il COMMITTENTE si riserva di rivalersi sul FORNITORE per eventuali danni ambientali causati da errati funzionamenti e/o rotture del BENE in fase di installazione e/o esercizio.

5. Responsabilità per valutazione costi

Il FORNITORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione e per errate informazioni comunque ottenute, fatte salve quelle fornite dal COMMITTENTE, come indicato all'Art. "Conoscenza dell'Area e Valutazione dei Costi".

6. Responsabilità per mancato rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione dei SERVIZI e di realizzazione del BENE

Il FORNITORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dal mancato rispetto delle modalità e dei tempi di realizzazione del BENE e di esecuzione dei SERVIZI, indicati nel CONTRATTO, con conseguente applicazione delle penali ove in esso previste.

GARANZIE

34. Garanzie assicurative e bancarie

1. Qualora il CONTRATTO lo preveda, il FORNITORE dovrà ottenere a propria cura e spese una Garanzia



"a prima richiesta" a favore del COMMITTENTE, da primario Istituto Bancario o da una Compagnia d'Assicurazione con rating minimo di solidità finanziaria, alla data di assegnazione del CONTRATTO, non inferiore a "BBB", quotato da STANDARD AND POOR'S (S&P) o altra agenzia di rating equivalente. Il testo della Garanzia dovrà essere redatto in conformità all'Allegato "C" - Facsimile/i di Garanzia bancaria o assicurativa. Pertanto, nessun pagamento verrà effettuato al FORNITORE prima dell'accettazione della Garanzia da parte del COMMITTENTE.

2. Qualora la Garanzia non sia redatta secondo l'Allegato "C" o la durata o l'importo garantito non corrispondano a quanto previsto nel CONTRATTO o l'Istituto Bancario o Compagnia d'Assicurazione non abbia i requisiti di cui al punto precedente, il FORNITORE avrà l'obbligo di provvedere a sua cura e spese ai necessari adattamenti.

3. Nel caso in cui la consegna al COMMITTENTE dei BENI venisse prorogata per cause non imputabili al FORNITORE, la garanzia dovrà essere estesa di pari periodo a cura del FORNITORE stesso ma a spese del COMMITTENTE. Viceversa le spese suddette saranno a carico del FORNITORE qualora la consegna dei BENI venisse prorogata per cause allo stesso imputabili.

4. In caso di mancata costituzione della garanzia di cui al presente Articolo, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO, secondo quanto previsto all'Articolo "Risoluzione del Contratto".

35. Garanzie tecniche

1. Ove non diversamente specificato nel CONTRATTO, il FORNITORE dovrà garantire i BENI esenti da vizi di materiali e da difetti di costruzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna o, ove previsto, dalla data del collaudo favorevole dei BENI presso il COMMITTENTE.

Il FORNITORE garantisce che eseguirà la FORNITURA conformemente al CONTRATTO, secondo gli standard nazionali e internazionali, nonché conformemente alle più aggiornate metodologie di settore.

2. Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, durante il periodo di garanzia il FORNITORE sarà tenuto a sostituire e/o riparare, a propria cura, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti dei BENI che per qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, restando a carico del COMMITTENTE stesso le sole spese relative all'eventuale trasferimento dei materiali dal punto di resa previsto nel CONTRATTO al luogo di destinazione finale e viceversa.


Il FORNITORE dovrà garantire quanto sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi in accordo al termine di cui al precedente punto 1.

3. La garanzia non si applica ai materiali ed alle apparecchiature fornite dal COMMITTENTE, ma è comunque richiesta per le relative operazioni di installazione e posa in opera eseguite dal FORNITORE.

4. Si precisa altresì che in ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di



eventuali sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darà diritto al COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese al FORNITORE.

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 1 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	


versalis




Interventi AIA-SH.

Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli

IN/OLAR/127001



0	Emesso per RdA	Ghiani Massimiliano	Pinna Mario / Scazzari Emilio	09/01/2013
Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato/ Approvato	Data

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 2 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	


1.0 Scopo della fornitura:

La presente specifica definisce le caratteristiche dei nuovi bruciatori da installare in sostituzione agli esistenti nei forni F1, F2, F3 – F1, F2 – HF901 degli impianti REFORMING – BTX – XILOLI, a seguito dei nuovi limiti imposti sulle emissioni dal Decreto AIA 0000333 del 03/07/2012.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della situazione attuale, ed i limiti emissivi imposti:

Impianto	Camino (Punto di Emissione)	LIMITI		STATO FORNI	
		VLE attuale (dopo 1 anni) t/anno	VLE attuale (dopo 1 anni) mg/Nm ³	Bruciatori LOW NO _x	Bruciatori da sostituire
BTX	Forno F2 (E2)	20	300 (200)	NO	6
	Forno F1 (E3)	20	300 (200)	NO	6
REFO	Forni F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 (E7)	120	300 (200)	F1, F2, F3 → NO F4, F5, F6, F7 → SI	12
XILO	Forno HF901 (E9)	-	300 (200)	NO	7

TABELLA 1

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 3 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

Il limite previsto da rispettare entro un anno è pari a 200 mg/Nm³ di NO_x.

La soluzione tecnica individuata per ottemperare a tale richiesta è quella che prevede l'installazione di nuovi bruciatori Low Nox.

I bruciatori che saranno oggetto di sostituzione sono i seguenti:

Impianto BTX per forni F1, F2;

Impianto REFORMING per forni F1, F2, F3, (mentre i forni F4, F5, F6 ed F7 ne sono già equipaggiati);


Impianto XILOLI per forno HF901.

Al fornitore prescelto si richiede che l'ingombro dei nuovi bruciatori sia, dove possibile, corrispondente a quello dei bruciatori da sostituire al fine di minimizzare gli interventi sulle apparecchiature, sulle canale arie e sulle tubazioni del combustibile.

Qualora ciò non sia possibile è richiesto già in fase di offerta che vengano specificati gli interventi di adeguamento necessari per la nuova installazione (piping fuel gas, canale aria, platea e muffole, etc. etc).

Allo scopo si allegano alla presente specifica tutti i disegni costruttivi dei forni interessati dalla sostituzione.

Qualora non si riuscisse a fornire bruciatori con ingombri identici a quelli dei bruciatori esistenti, sarà onere del fornitore l'elaborazione dei disegni (DWG) costruttivi con l'indicazione di tutte le eventuali modifiche richieste, riguardanti i tubi del combustibile, le canale dell'aria comburente e la platea dei forni.

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 4 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	


Tutti i bruciatori LOW NOx dovranno essere forniti nella seguente configurazione:

- Muffola refrattaria al 60% Al₂O₃ prefired
- Flangia di adattamento della muffola alla suola del forno
- Cassa d'aria silenziata internamente con materiale fonoassorbente protetto da lamiera forata in acciaio galvanizzato.
- Gruppo fuel gas
- Gruppo pilota gas completo di mixer, elettrodo di accensione e rilevazione di fiamma
- Portine spia e di accensione manuale con vetri in PYREX
- Serranda aria manuale con maniglia di regolazione indice graduato e dispositivo di blocco.

Oltre ai nuovi bruciatori LOW NOx è richiesta la fornitura dei pannelli di accensione degli stessi.

Ogni singolo pannello di accensione e controllo locale della presenza di fiamma pilota in esecuzione Eexd IIC T6 comprende:

- Custodia in lega di alluminio
- Trasformatore di accensione
- Relay di scambio segnale
- Amplificatore di segnale per presenza fiamma pilota
- Cablaggio e morsettiera interna con contatti liberi per invio segnali a DCS dello stato della fiamma pilota.
- Lampade di verifica tensione, presenza e assenza fiamma.
- Interruttore e pulsante di accensione bruciatore.

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xifoli	Pagina 5 di 11	
		Implanto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

2.0 Descrizione stato attuale e configurazione futura:

2.1 IMP. BTX 952 F1/F2 CONFIGURAZIONE ATTUALE

952F1, n°6 di tipo convenzionale atmosferico, adatti per una combustione up-firing combinata FO/FG a tiraggio naturale.

952F2, n°6 di tipo convenzionale ad aria forzata a 120°C, adatti per una combustione up-firing combinata FO/FG a tiraggio naturale.

Per entrambi i forni si tratta di apparecchiature verticali cilindriche, su un cerchio bruciatori di 2600mm (da confermare) e con un diametro cerchio tubi di processo di 4830mm (da confermare).

Calore liberato per bruciatore (max/norm/min) a F.G.: 2,77/2,11/0,55 Gcal/hr.

Campo di regolazione operativo con F.G.: 5 a 1.

Composizione del F.G. : secondo specifica allegata.


2.2 IMP. BTX 952 F1/F2 CONFIGURAZIONE FUTURA

I nuovi bruciatori LOW-NOx a solo F.G. dovranno rispettare l'installazione sul cerchio bruciatori esistente. Dovranno essere in accordo alle API 560, 535 e ISO EN 13705.

Sarà onere del fornitore verificare se i forni sono compatibili con la sostituzione dei bruciatori.

Il calore liberato dai nuovi bruciatori deve essere in linea con il valore del calore liberato dai bruciatori attualmente installati nel funzionamento a F.G.

Il combustibile da considerare è il F.G. secondo la composizione indicata nella specifica allegata.

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 6 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

Le emissioni attese dai nuovi bruciatori in condizione operativa con solo F.G. devono essere:

Al max carico con F.G. al 73% H2 aria 15°C/120°C= ** mg/Nm3

Al max carico con F.G. al 31% H2 aria 15°C/120°C= ** mg/Nm3

I valori vanno corretti al 3% di O2 nei fumi secchi, basati su una BWT=760°C.

**Dato a carico del fornitore e comunque inferiore a quanto indicato in TABELLA 1.

2.3 IMP. REF. 950F1/F2/F3 CILINDRICI VERTICALI CONFIGURAZIONE ATTUALE

950F1, n° 4 bruciatori di tipo convenzionale adatti per combustione up-firing combinata FO e FG a tiraggio forzato e aria forzata preriscaldata, cerchio bruciatori di 1347mm (da confermare) e un diametro di cerchio tubi di 3884mm (da confermare).

Calore liberato per bruciatore (max/norm/min) a F.G.:2,32/1,86/0,46 Gcal/hr.

Campo di regolazione operativo con F.G.: 5 a 1.

Composizione del F.G. : secondo specifica allegata.


950F2, n° 4 bruciatori di tipo convenzionale adatti per combustione up-firing combinata FO e FG a tiraggio forzato e aria forzata preriscaldata, cerchio bruciatori di 1042mm (da confermare) e un diametro di cerchio tubi di 3237mm (da confermare).

Calore liberato per bruciatore (max/norm/min) a F.G.:2,38/1,91/0,48 Gcal/hr.

Campo di regolazione operativo con F.G.: 5 a 1.

Composizione del F.G. : secondo specifica allegata.

950F3, n° 4 bruciatori di tipo convenzionale adatti per combustione up-firing combinata FO e FG a tiraggio forzato e aria forzata preriscaldata, cerchio

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 7 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

bruciatori di 1347mm (da confermare) e un diametro di cerchio tubi di 3884mm (da confermare).

Calore liberato per bruciatore (max/norm/min) a F.G.:2,39/1,91/0,48 Gcal/hr.

Campo di regolazione operativo con F.G.: 5 a 1.

Composizione del F.G. : secondo specifica allegata.

2.4 IMP. REF. 950F1/F2/F3 CILINDRICI VERTICALI CONFIGURAZIONE FUTURA

I nuovi bruciatori LOW-NOx a solo F.G. dovranno rispettare l'installazione sul cerchio bruciatori esistente. Dovranno essere in accordo alle API 560 e 535 e ISO 13705.

Sarà onere del fornitore verificare se il forno è compatibile con la sostituzione dei bruciatori.

Il calore liberato dai nuovi bruciatori deve essere in linea con il valore del calore liberato dai bruciatori attualmente installati nel funzionamento a F.G.

Il combustibile da considerare è il F.G. secondo la composizione indicata nella specifica allegata.

Le emissioni attese dai nuovi bruciatori in condizione operativa con solo F.G. devono essere:


Al max carico con F.G. al 73% H2 aria 15°C/310°C= ** mg/Nm3

Al max carico con F.G. al 31% H2 aria 15°C/310°C= ** mg/Nm3

I valori vanno corretti al 3% di O2 nei fumi secchi, basati su una BWT=760°C.

** Dato a carico del fornitore e comunque inferiore a quanto indicato in TABELLA 1.

I bruciatori hanno una T aria di progetto pari a 310 °C, per la quale i valori di NOx attesi sono elevati e vicini al limite, ma in realtà marciano ad una T di

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 8 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

esercizio aria pari a circa 250-280 °C, si richiede al Fornitore il valore di NOx “expected” anche a 280 °C, oltre che per 310 °C di progetto.

2.5 IMP. XILOLI ZONA DISTILLAZIONE 955 HF901 CONFIGURAZIONE ATTUALE

955HF901, n°7 bruciatori di tipo convenzionale atmosferico, adatti per una combustione up-firing combinata FO/FG a tiraggio naturale ad aria forzata preriscaldata.

I bruciatori sono installati in un forno verticale cilindrico, su un cerchio bruciatori di 2800mm (da confermare) e un diametro di cerchio tubi di 6625mm (da confermare).

Calore liberato per bruciatore (max/norm/min) a F.G.:6,70/5,37/1,34 Gcal/hr.

Campo di regolazione operativo con F.G.: 5 a 1.

Composizione del F.G. : secondo specifica allegata.

2.6 IMP. XILOLI ZONA DISTILLAZIONE 955 HF901 CONFIGURAZIONE FUTURA

I nuovi bruciatori LOW-NOx a solo F.G. dovranno rispettare l'installazione sul cerchio bruciatori esistente. Dovranno essere in accordo alle API 560 e 535 e ISO 13705.

Sarà onere del fornitore verificare se il forno è compatibile con la sostituzione dei bruciatori.

Il calore liberato dai nuovi bruciatori deve essere in linea con il valore del calore liberato dai bruciatori attualmente installati nel funzionamento a F.G.

Il combustibile da considerare è il F.G. secondo la composizione indicata nella specifica allegata.


Le emissioni attese dai nuovi bruciatori in condizione operativa con solo F.G. devono essere:

Al max carico con F.G. al 73% H2 aria 15°C/120°C= ** mg/Nm3

Al max carico con F.G. al 31% H2 aria 15°C/120°C= ** mg/Nm3

I valori vanno corretti al 3% di O2 nei fumi secchi, basati su una BWT=760°C.

**Dato a carico del fornitore e comunque inferiore a quanto indicato in TABELLA 1.

 eni. versalis	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 10 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

3.0 Garanzie:


E' richiesta al fornitore la garanzia sia delle attuali performance energetiche dei forni che la riduzione delle emissioni di NOx come sopra indicato, quest'ultima in condizioni di temperatura dell'aria comburente sia fredda che preriscaldada, ovviamente con entrambe le composizioni di F.G. indicate nell'Allegato 1

Si precisa che i D.C.S. degli impianti interessati da questa modifica sono Emerson Delta V

Termini di consegna

La consegna dei materiali deve avvenire entro il 30/05/2013.

E' richiesta inoltre l'assistenza di tecnici del fornitore al precommissioning e al commissioning.

	Fornitura bruciatori Low NOx per forni Reforming, BTX e Xiloli	Pagina 11 di 11	
		Impianto	PARO-XILO
		N° documento:	
		UTL0113MP	

4.0 Documenti allegati:

Allegato 1	Composizione fuel gas per progetto bruciatori
Allegato 2a	Bruciatori_design REF
Allegato 2b	Bruciatori_design BTX
Allegato 2c	Bruciatori_design Xiloli
Allegato 3	Process design conditions REF
Allegato 4	Nuove condizioni di marcia forni BTX
Allegato 5	Data sheet forno HF901
Allegato 6	Disegno assieme forno 952F1
Allegato 7	Disegno assieme forno 952F2
Allegato 8	Disegno assieme forno 950F1
Allegato 9	Disegno assieme forno 950F2
Allegato 10	Disegno assieme forno 950F3
Allegato 11	Disegno assieme forno 955HF901

**Cronologia iter di Gara Rif. Contratto Chiuso Nr. 3500030661**

Oggetto del contratto: Fornitura Bruciatori e start up;
Unità Richiedente: Versalis Sarroch;
Ambito: Privatistico;
Procedimento di Gara Ordinaria gestita in modalità elettronica;

- Richiesta di Offerta Nr. 30027766 pubblicata in data il 12/03/2013 ed emessa verso Nr. 8 componenti la Vendor List di Gara;
- Termine Presentazione Offerte fissato al 29/03/2013 ore 10:00, quest'ultimo posticipato al 05/04/2013 ore 10:00 come da richieste di proroga pervenute da alcuni Vendors in Gara;
- Alla data del 05/04/2013 risultavano pervenute Nr. 3 Offerte;
- In data 16/04/2013 è stato emesso il primo Parere Tecnico che prevedeva la necessità di Allineamento Tecnico delle Offerte pervenute a causa del mancato rispetto delle prestazioni richieste sui limiti di emissione imposti dal Decreto AIA;
- Alla luce dei chiarimenti pervenuti e delle relative valutazioni tecniche effettuate è stata integrata la documentazione tecnica di gara e in data 06/05/2013 sono stati riaperti i termini di gara richiedendo un ulteriore rivisitazione delle Offerte; ciò in quanto permanevano forti criticità in merito alle garanzie sul rispetto dei limiti di emissione e con lo scopo di identificare una fornitura che minimizzasse gli interventi, riducendo al minimo le modifiche degli impianti esistenti.
Veniva fissato il Termine Presentazione Offerte al 13/05/2013 ore 10:00, quest'ultimo prorogato al 24/05/2013 ore 10:00 come da richieste di proroga pervenute da alcuni Vendors in Gara;
- Alla luce degli ulteriori chiarimenti tecnici e delle nuove offerte ricevute, in data 05/06/2013 è stato emesso il Parere Tecnico Definitivo, in cui si evidenziava che solo uno dei Vendors garantiva il rispetto dei limiti di emissione imposti dal Decreto AIA mentre le restanti Offerte continuavano per tale aspetto ad essere non conformi, permettendo l'avvio delle fasi successive di valutazione Economica delle Offerte;
- In data 04/07/2013 viene confermata la procedura di urgenza da parte della linea tecnica, ciò sulla base dell'Offerta ricevuta e negoziata al meglio per i tempi di consegna, quest'ultimi previsti per il 15/10/2013;
- In data 08/07/2013 viene emessa la Comunicazione di Aggiudicazione del Contratto;
- In data 12/07/2013 viene inviata la Richiesta di Comunicazione Antimafia alla Prefettura UTG di Cagliari;
- In data 29/07/2013 viene sottoscritto ed inviato il Contratto al Fornitore.



versalis

Stabilimento di Sarroch

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
VERSALIS STABILIMENTO DI SARROCH**

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

SOSTITUZIONE BRUCIATORI NEI FORNI REFORMING, BTX E XILOLI



INDICE

1. Generalità.....	3
2. Codici e standard di riferimento.....	4
3. Descrizione degli interventi	4
4. Cronoprogramma aggiornato degli interventi.....	5



1. Generalità

Scopo del presente documento è quello di fornire una descrizione generale delle opere e degli interventi relativi al progetto "Installazione bruciatori Low NOx nei forni Reforming, BTX e Xiloli" dello Stabilimento Versalis S.p.A. di Sarroch, in sostituzione degli esistenti a seguito dei nuovi limiti imposti sulle emissioni dal Decreto AIA 0000333 del 03-07-2012.

I bruciatori che saranno oggetto di sostituzione sono i seguenti:

Impianto Reforming – Forni 950-F1, 950-F2, 950-F3;

Impianto BTX – Forni 952-F1, 952-F2;

Impianto Xiloli – Forno HF901.

I lavori comprendono le seguenti attività:

- prefabbricazione di tubazioni adduzione fuel gas e supporti in officina o in cantiere;
- smontaggio e demolizione tubazioni;
- smontaggio vecchi bruciatori;
- demolizione rivestimento refrattario all'interno del forno in corrispondenza delle connessioni bruciatori;
- installazione nuovi bruciatori;
- ripristino rivestimento refrattario e realizzazione nuove muffole;
- montaggio tubazioni adduzione fuel gas e supporti;
- montaggio di carpenterie metalliche e supporti tubazioni;
- controlli non distruttivi sulle tubazioni montate.



2. Codici e standard di riferimento

Per le caratteristiche tecniche di esecuzione e per i requisiti generali si fa riferimento a quanto contenuto nelle seguenti Norme:

- 1) ASME B31.1
- 2) ASME B31.3
- 3) Raccolte ISPESL
- 4) ANSI/ASME
B16.5 - "Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings"
B16.11 - "Forged Steel Fittings, Socket Welding and Threaded"
B16.20 - "Metallic Gaskets for Pipe Flanges"
B16.25
B1.20.1
- 5) SPC.WL.ES.0300 - "Specifica generale saldatura delle tubazioni"
- 6) SPC.WL.CK.0390 - "Controllo delle saldature sulle tubazioni"
- 7) API 560, 535
- 8) ISO EN 13705

3. Descrizione degli interventi

- 3.1 Prefabbricazione dei tratti modificati delle tubazioni di adduzione fuel gas ai bruciatori e degli eventuali supporti in officina o in cantiere.
La modifica delle linee sarà estesa dal bruciatore al primo accoppiamento flangiato disponibile.
La prefabbricazione delle tubazioni e delle carpenterie, verrà eseguita prevalentemente presso le officine dell'Appaltatore, dove si eseguiranno anche i necessari controlli radiografici delle saldature e i collaudi idraulici.
I materiali saranno forniti dalla Committente e saranno resi disponibili presso il magazzino dello Stabilimento.
- 3.2 Apertura passi d'uomo e predisposizione dei ponteggi necessari alle attività previste all'interno del forno.
- 3.3 Smontaggio dei bruciatori attualmente installati e demolizione dei tratti di tubazioni di adduzione fuel gas, compreso eventuali tagli con seghetto a mano.
I rifiuti prodotti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla apposita istruzione operativa di stabilimento.



- 3.4 Demolizione delle vecchie muffole e del rivestimento refrattario all'interno del forno in corrispondenza delle connessioni dei bruciatori, compreso la rimozione delle macerie e la pulizia dell'area di lavoro al termine delle attività di demolizione.
- 3.5 Montaggio dei nuovi bruciatori, compreso eventuali interventi di adeguamento dei condotti aria.
- 3.6 Ripristino del rivestimento refrattario all'interno del forno in corrispondenza delle connessioni dei bruciatori e realizzazione delle nuove muffole compreso i nuovi giunti di espansione.
- 3.7 Montaggio dei nuovi tratti di tubazioni di adduzione fuel gas, compreso eventuali nuovi supporti e/o adattamento di supporti esistenti.
Esecuzione dei controlli radiografici delle eventuali saldature eseguite in opera.

4. Cronoprogramma aggiornato degli interventi

Nella tabella sotto riportata il programma lavori generale per le attività di sostituzione bruciatori forni.

SOSTITUZIONE BRUCIATORI FORNI
PROGRAMMA LAVORI GENERALE

lis

	Durata	Nomi risorse	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	
ATTORI	10 g																					
IF3	5 g																					
O VECCHI BRUCIATORI	1 g	ICOM(12)																				
E REFRATTARIO	1 g	GIBBONS(12)																				
MATERIALI DI RISULTA	1 g	GIBBONS(12)																				
NUOVI BRUCIATORI	1 g	ICOM(12)																				
REFRATTARIO	2 g	GIBBONS(12)																				
PING ADDUZIONE FUEL GAS	2 g	ICOM(12)																				
FORNO 950-F1/F2/F3	5 g																					
FORNO 952-F1/F2 e 955-HF901	5 g																					
O VECCHI BRUCIATORI	1 g	ICOM(12)																				
E REFRATTARIO	1 g	GIBBONS(12)																				
MATERIALI DI RISULTA	1 g	GIBBONS(12)																				
NUOVI BRUCIATORI	1 g	ICOM(12)																				
REFRATTARIO	2 g	GIBBONS(12)																				
PING ADDUZIONE FUEL GAS	2 g	ICOM(12)																				
INIZIO ATTIVITA' IN FUNZIONE FERMA IMPIANTO																						